

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 303 e abb.-A ed emendamenti (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	91
ALLEGATO 1 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo)	121
DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	95
Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo. Nuovo testo C. 2498 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	109
SEDE CONSULTIVA:	
Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo. Nuovo testo C. 2498 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	114
ALLEGATO 2 (Relazione tecnica depositata dal rappresentante del Governo)	125
Istituzione del «Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno» e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. C. 1092-A ed emendamenti (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	119
AVVERTENZA	120

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 luglio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giovanni Legnini.

La seduta comincia alle 15.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.

C. 303 e abb.-A ed emendamenti.

(Parere all'Assemblea).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 luglio 2014.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI deposita agli atti della Commissione una nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (*vedi allegato 1*), la quale attesta che gli articoli 2, comma 3, e 5, comma 1, riguardanti la disciplina fiscale applicabile, rispettivamente, alle attività inerenti all'agricoltura sociale nonché ai fabbricati o alle porzioni di fabbricati destinati dall'imprenditore agricolo all'esercizio delle citate attività, non comportano sostanziali perdite di gettito.

Evidenzia, inoltre, la necessità di procedere ad una riformulazione dell'articolo 2, comma 1, lettera c), nel senso di escludere che le attività dell'agricoltura sociale possano riguardare prestazioni e servizi terapeutici, in modo da evitare che il riconoscimento degli operatori di cui all'articolo 3 possa essere configurato come accreditamento presso il Servizio sanitario nazionale. Rileva, altresì, che gli articoli 2, comma 6, 3, commi 1 e 2, 6, comma 5, e 7, concernenti, rispettivamente, la programmazione delle funzioni degli enti pubblici competenti per territorio, il riconoscimento degli operatori, la definizione di requisiti e criteri per l'accesso ad ulteriori agevolazioni e interventi di sostegno per le attività inerenti all'agricoltura sociale e l'istituzione dell'Osservatorio sull'agricoltura sociale, richiedono l'inserimento di specifiche clausole di invarianza finanziaria al fine di escludere che dall'attuazione delle relative disposizioni derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Fa infine presente che l'articolo 5, comma 2, recante disposizioni in materia di promozione del recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso degli imprenditori agricoli, dovrebbe essere più opportunamente riformulato in termini di facoltà riconosciuta alle regioni di procedere alla promozione medesima.

Barbara SALTAMARTINI (NCD), *relatore*, nel prendere atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo in ordine alle questioni attinenti ai profili finanziari del provvedimento in esame, osserva come le disposizioni del medesimo provvedimento, pur disciplinando per la prima volta l'agricoltura sociale, concernano in realtà soggetti già operanti nel campo dell'imprenditoria agricola, ai quali viene ora riconosciuta la possibilità di svolgere ulteriori attività di carattere sociale. Nel sottolineare con soddisfazione il positivo lavoro svolto dalla Commissione al fine di superare le problematiche di carattere finanziario che avrebbero potuto pregiudicare il successivo *iter* parlamen-

tare del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 303 e abb.-A, recante Disposizioni in materia di agricoltura sociale, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 4;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

l'articolo 2, comma 1, lettera c), deve essere riformulato nel senso di escludere che le attività dell'agricoltura sociale possano riguardare prestazioni e servizi terapeutici, in modo da evitare che il riconoscimento degli operatori di cui all'articolo 3 possa essere configurato come accreditamento presso il Servizio sanitario nazionale;

gli articoli 2, comma 6, 3, commi 1 e 2, 6, comma 5, e 7, concernenti, rispettivamente, la programmazione delle funzioni degli enti pubblici competenti per territorio, il riconoscimento degli operatori, la definizione di requisiti e criteri per l'accesso ad ulteriori agevolazioni e interventi di sostegno per le attività inerenti all'agricoltura sociale e l'istituzione dell'Osservatorio sull'agricoltura sociale, richiedono l'inserimento di specifiche clausole di invarianza finanziaria al fine di escludere che dall'attuazione delle relative disposizioni derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

l'articolo 5, comma 2, recante disposizioni in materia di promozione del recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso degli imprenditori agricoli, deve essere formulato in termini di facoltà riconosciuta alle regioni di procedere alla promozione medesima;

preso atto della nota del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, depositata dal rappresentante del Governo, da cui si evince che gli articoli 2, comma 3, e 5, comma 1, che concernono la disciplina fiscale applicabile, rispettivamente, alle attività inerenti all'agricoltura sociale nonché ai fabbricati

o alle porzioni di fabbricati destinati dall'imprenditore agricolo all'esercizio delle citate attività, non comportano sostanziali perdite di gettito;

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 2, comma 1, lettera c), sostituire le parole da: terapeutici fino a: medicina tradizionale, finalizzati con le seguenti: che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate;

all'articolo 2, comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: Gli enti pubblici competenti per territorio, nel quadro della programmazione delle proprie funzioni inerenti alle attività agricole e sociali, promuovono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, politiche integrate tra imprese, produttori agricoli e istituzioni locali al fine di sviluppare l'agricoltura sociale;

all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: medesimo articolo 2, comma 1, fino alla fine del comma, con le seguenti: medesimo articolo 2, comma 1, e di rendere pubblici i nominativi degli operatori riconosciuti. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono altresì le modalità per il riconoscimento provvisorio degli operatori che alla data di entrata in vigore della presente legge già svolgono attività di agricoltura sociale da almeno due anni, fissando un termine non inferiore a un anno per l'adeguamento ai prescritti requisiti. Il monitoraggio e la valutazione dei servizi e delle prestazioni avvengono secondo le disposizioni previste dal soggetto competente per il riconoscimento, in coerenza con le linee guida definite ai sensi dell'articolo 7. Dal riconoscimento degli operatori di cui al primo e al secondo

periodo del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2;

all'articolo 5, comma 2, sostituire le parole: promuovono prioritariamente con le seguenti: possono promuovere;

all'articolo 6, comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nell'ambito delle risorse previste dalla legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

all'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sopprimere le parole: , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

sopprimere il comma 4;

al comma 5 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Al funzionamento dell'Osservatorio si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La partecipazione all'Osservatorio non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi spese comunque denominati ».

Maino MARCHI (PD), evidenziando la rilevanza del provvedimento in esame, non ultimo per le sue implicazioni di carattere sociale, esprime vivo apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione e dichiara il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

Barbara SALTAMARTINI (NCD), relatore, segnala che l'Assemblea, in data 15 luglio 2014, ha trasmesso il fascicolo n. 4 degli emendamenti. Con riferimento alle proposte emendative sulle quali reputa

opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Gagnarli 2.1, Binetti 2.54, Zanin 2.50 e 2.52, che sostituiscono il comma 1 dell'articolo 2, al fine di precisare i soggetti con cui le imprese agricole si possono associare nonché per ridefinire le attività caratterizzanti l'agricoltura sociale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative;

Zolezzi 2.64 che, nel prevedere che le attività di cui al comma 1 devono prevedere l'utilizzo di ammendanti naturali consentiti dal disciplinare dell'agricoltura biologica, dispone che le predette attività possono utilizzare come ammendante i rifiuti umidi prodotti nell'ambito della medesima attività ottenendo uno sgravio della tariffa di gestione dei rifiuti proporzionato ai volumi e alla quantità dell'ammendante utilizzato. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Russo 2.70, che è volta a sopprimere il comma 2, che affida a un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali la definizione di requisiti minimi e modalità relativi alle attività inerenti l'agricoltura sociale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa, atteso che la stessa potrebbe essere suscettibile di determinare un'estensione dell'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame;

Russo 2.60 (*nuova formulazione*), Zanin 2.53 e Russo 2.61 (*nuova formulazione*), che modificano il comma 4, relativo ai presupposti per l'applicazione dell'articolo alle cooperative sociali, sostituendo il riferimento ad una percentuale di fatturato con quello ad un codice ATECO relativo all'agricoltura o la classificazione come cooperative agricole ai fini INPS. Al riguardo, considera opportuno

acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative;

Caon 3.51, che prevede che il monitoraggio e la valutazione dei servizi e delle prestazioni di cui all'articolo 2 avvengano secondo le disposizioni previste dal soggetto competente per il riconoscimento in coerenza con i compiti svolti dagli Osservatori regionali. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa, dal momento che gli osservatori regionali non risultano allo stato presenti in tutte le regioni;

Zanin 6.51, che prevede che nelle gare concernenti i servizi di fornitura per le mense ospedaliere possano essere stabiliti criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti dagli operatori dell'agricoltura sociale, in deroga alle disposizioni in materia di affidamenti pubblici, con una differenziazione dei prezzi rispetto ai prodotti provenienti dall'agricoltura biologica e dal mercato ordinario. Al riguardo, giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa.

Per quanto riguarda l'emendamento Caon 5.50, che prevede che la promozione da parte delle regioni del recupero del patrimonio edilizio debba riguardare gli immobili utilizzati anche ai fini dell'esercizio dell'attività di agricoltura sociale, esprime nulla osta sulla parte consequenziale subordinatamente all'approvazione della condizione riferita all'articolo 5, formulata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e contenuta nel parere favorevole testé deliberato sul testo del provvedimento, in quanto tale condizione rende facoltativa la citata attività di promozione.

Osserva, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI esprime parere contrario sulle proposte emendative richiamate dal relatore, ad ec-

cezione dell'emendamento Zanin 2.50, sul quale, preso atto delle valutazioni acquisite per le vie brevi dal Dipartimento delle finanze, secondo cui dalla proposta emendativa non deriverebbero conseguenze negative sul piano finanziario, esprime nulla osta. Conformemente a quanto già rilevato dal relatore, esprime altresì nulla osta sulla parte consequenziale dell'emendamento Caon 5.50, subordinatamente all'approvazione della condizione riferita all'articolo 5, formulata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e contenuta nel parere favorevole testé deliberato sul testo del provvedimento. Esprime, infine, nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 4.

Barbara SALTAMARTINI (NCD), *relatore*, propone pertanto di esprimere, sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

« PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2.1, 2.52, 2.53, 2.54, 2.60 (*Nuova formulazione*), 2.61 (*Nuova formulazione*), 2.64, 2.70, 3.51 e 6.51, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulla parte consequenziale dell'emendamento 5.50, subordinatamente all'approvazione della condizione riferita all'articolo 5, formulata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

C. 2486 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cinzia Maria FONTANA, *relatore*, fa presente che il provvedimento dispone la conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. Evidenzia che il testo è corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Passando quindi ad esaminare le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, osserva quanto segue.

Con riferimento all'articolo 1, commi da 1 a 4, recante disposizioni sul ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni e disposizioni in materia di trattamento in servizio, rileva che, posto che le norme dai commi 1 a 3, al fine di favorire il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni, prevedono l'abrogazione dell'istituto del trattamento in servizio previsto a favore dei dipendenti che abbiano raggiunto i limiti di età per il collocamento in quiescenza, non appare chiara la portata applicativa della disposizione di cui al comma 4, che sembrerebbe escludere da tale abrogazione i richiami in servizio del personale militare in ausiliaria fino e non oltre il 31 dicembre 2015. Sul punto, ritiene opportuno un chiarimento in merito a tale disposizione che, da un lato, a decorrere dal summenzionato termine, non consente più alle pubbliche amministrazioni di effettuare – ai sensi dell'articolo 993 del codice dell'ordinamento militare (C.O.D.) – richiami in servizio di personale militare in ausiliaria e, dall'altro, non sembra intervenire sull'istituto del collocamento in ausiliaria del personale militare di cui all'articolo 992 del medesimo codice, istituto che dovrebbe essere preordinato e funzionalmente collegato ai summenzionati richiami. A tale riguardo ritiene, altresì, opportuna l'acquisizione di dati e di elementi informativi aggiornati in merito

al numero e al grado delle unità di personale richiamate in servizio in virtù del citato articolo 993 del C.O.D. nonché del personale complessivo attualmente iscritto, ai sensi dell'articolo 992 del C.O.D., nel ruolo d'ausiliaria. Sul punto rammenta che l'articolo 992 del C.O.D. consente il collocamento in ausiliaria del personale militare che abbia raggiunto il limite di età previsto per il grado rivestito o a domanda agli ufficiali che devono essere collocati in aspettativa per riduzione quadri (ARO). La durata del servizio in ausiliaria può estendersi fino al compimento del 65° o del 67° anno di età e, comunque, per un periodo non inferiore ai 5 anni. Durante tale periodo al personale in riferimento, che continua a percorrere la relativa progressione di carriera, spetta (ai sensi dell'articolo 1870 del C.O.D.), in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità annua lorda, pari al 70 per cento della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito e il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio dello stesso ruolo e con anzianità di servizio corrispondente a quella effettivamente posseduta dal militare all'atto del collocamento in ausiliaria. Ai fini della corresponsione dell'indennità di ausiliaria, il personale, all'atto della cessazione dal servizio, si impegna, previo richiamo, all'impiego presso l'amministrazione di appartenenza e le altre pubbliche amministrazioni. A tal fine l'articolo 993 del C.O.D. prevede che, sulla base delle richieste di impiego pervenute dalle amministrazioni pubbliche, vengano predisposti appositi elenchi di posti organici disponibili, per gradi o qualifiche funzionali, sulla base dei quali l'amministrazione interessa i militari in posizione di ausiliaria, che possiedono i requisiti richiesti, per l'assunzione dell'impiego nell'ambito del comune o della provincia di residenza. Gli eventuali richiami in servizio non interrompono il decorso dell'ausiliaria. Rammenta, altresì, che lo stato di previsione del Ministero della difesa allegato al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, reca sul capitolo 1392, uno stanziamento

previsionale per cosiddette Pensioni provvisorie del personale in ausiliaria pari a 449,1 milioni di euro.

Per quanto attiene alla maggior spesa pensionistica e a quella relativa all'anticipo del trattamento di fine servizio, al fine di verificare gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni in esame, ritiene necessario acquisire dal Governo i dati e gli elementi relativi agli importi annui dei flussi finanziari coinvolti. Fa riferimento, in particolare: all'anticipo medio del pensionamento rispetto a quanto previsto a legislazione vigente; al trattamento pensionistico medio annuo; all'importo medio del trattamento di fine servizio. Con riguardo al trattamento pensionistico annuo ricorda che la relazione tecnica riferita all'articolo 9, comma 31, del decreto-legge n. 98 del 2010, ipotizzava un esborso pensionistico medio per il personale non più trattenuto in servizio pari a 30.000 euro annui lordi e un'indennità di buonuscita media stimata pari in 80.000 euro lordi. In ragione della differente composizione dei soggetti interessati, appare ragionevole supporre un apprezzabile incremento di detti parametri.

Per quanto attiene agli effetti finanziari relativi all'anticipo, rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, dell'erogazione dei trattamenti di fine servizio, rileva che la relazione tecnica riporta che, a decorrere dal 2018, gli oneri registrano un andamento decrescente. In proposito, detto andamento sembra potersi collegare all'ipotesi, nel medio periodo, di una compensazione statistica tra i maggiori oneri derivanti dall'anticipo della liquidazione per i dipendenti che raggiungono i limiti di età e che non possono più essere trattenuti in servizio e i risparmi derivanti dalla mancata liquidazione dei trattamenti di fine servizio in favore dei soggetti che sarebbero cessati dal servizio in forza delle norme previgenti. Sul punto ritiene necessario acquisire conferma dal Governo.

In merito all'articolo 1, comma 5, che prevede la risoluzione unilaterale del contratto da parte della pubblica amministrazione, rileva preliminarmente che la rela-

zione tecnica appare riferita a un'ulteriore proroga, peraltro non determinata nella durata, dell'applicazione dell'istituto della risoluzione unilaterale del contratto da parte della pubblica amministrazione nei confronti del personale in possesso dei requisiti contributivi per il pensionamento anticipato, come ridefiniti dall'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011. Tale proroga non è tuttavia desumibile dal tenore delle disposizioni in esame, che sono volte invece a estenderne l'applicazione al personale delle autorità indipendenti e ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa. Al fine di verificare gli effetti finanziari derivanti dall'estensione in esame, ritiene necessario acquisire dal Governo i dati e gli elementi relativi ai soggetti interessati e agli importi annui dei flussi finanziari coinvolti. Fa riferimento, in particolare: ai soggetti annualmente interessati dalla disciplina; all'anticipo medio del pensionamento; al trattamento pensionistico medio annuo; all'importo medio del trattamento di fine servizio; all'eventuale impatto finanziario relativo agli oneri derivanti da lavoro dipendente; agli effetti fiscali complessivi.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che per la copertura delle minori entrate derivanti dalla particolare disciplina prevista per il trattenimento in servizio dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari nonché per gli avvocati dello Stato, si provvede, tra l'altro, ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 6, mediante l'incremento degli accantonamenti delle spese rimodulabili del bilancio dello Stato – come indicati dall'allegato 3 richiamato dall'articolo 1, comma 428, della legge n. 147 del 2013 – in misura pari a 75,2 milioni di euro per il 2015, a 113,4 milioni di euro per il 2016, a 123,2 milioni di euro per l'anno 2017 e a 152,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in merito al parziale ricorso all'utilizzo di risorse di conto capitale per la copertura di oneri di parte corrente, quali quelli derivanti dal trattenimento in servizio del suddetto personale, ancorché la relazione

tecnica specifici che si è tenuto conto del differente impatto in termini di fabbisogno e indebitamento netto della ripartizione derivante dai suddetti accantonamenti.

Ritiene inoltre opportuno, anche in considerazione della natura permanente dei predetti ulteriori accantonamenti, che il Governo assicuri che gli stessi non pregiudicheranno la funzionalità delle pubbliche amministrazioni, pur considerando il fatto che le somme accantonate potranno essere rese nuovamente disponibili qualora gli interventi di *spending review* di cui all'articolo 1, comma 427, della legge di stabilità per il 2014 dovessero garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio già previsti a legislazione vigente.

Per quanto riguarda la riduzione, nella misura di 2,6 milioni di euro per l'anno 2014, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge n. 457 del 1997, concernente il completamento delle operazioni connesse alla liquidazione coatta amministrativa del fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali, prevista ai sensi della successiva lettera d) del citato comma 6, segnala che tale autorizzazione reca le necessarie disponibilità (capitolo 2871 – stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze).

Riguardo all'articolo 1, che ai commi 6 e 7 prevede disposizioni in materia di trattenimento in servizio e di copertura finanziaria, ritiene che andrebbero acquisiti dal Governo ulteriori elementi informativi circa l'entità dei risparmi finora conseguiti, ascrivibili ai programmi di revisione della spesa, al fine di valutare la congruità dell'incremento degli obiettivi di risparmio stessi.

In merito all'articolo 2, sugli incarichi direttivi dei magistrati, non ha osservazioni da formulare, dal momento che le norme riguardano aspetti meramente organizzativi del personale di magistratura o attengono ad aspetti procedurali concernenti le impugnazioni di atti amministrativi.

Riguardo all'articolo 3, commi da 1 a 4 e da 6 a 10, in materia di semplificazione

e flessibilità del *turn over*, premette che la previgente normativa sui limiti alle assunzioni per le amministrazioni statali prevedeva un doppio limite (per la spesa e per le persone assunte) alle facoltà assunzionali delle amministrazioni interessate dalle disposizioni in esame. Il limite delle persone (o capitaro) è eliminato nella formulazione recata dal comma in esame, mentre resta confermato il limite connesso alla spesa sostenuta per la remunerazione del personale cessato. A tal proposito osserva che, da un punto di vista oggettivo, la nuova formulazione è suscettibile di consentire l'effettuazione di un numero maggiore di assunzioni e che la neutralità delle norme appare giustificata – dalla relazione tecnica, che parla di « specifiche istruzioni » – solo in base a criteri soggettivi, ossia con riferimento alle modalità concrete applicative adottate fino ad oggi. Parallelamente rileva che la previgente normativa sui limiti alle assunzioni degli enti di ricerca prevedeva che il maturato economico (nel corso della carriera) dei cessati non fosse considerato ai fini della stima delle economie a cui commisurare il *turn over* autorizzato. Anche in tale ipotesi rileva che le modifiche normative sopprimono un ulteriore vincolo esistente nell'ordinamento previgente. Rileva, inoltre, a conferma della natura potenzialmente onerosa delle norme descritte, che i commi 3 e 4 hanno previsto un monitoraggio delle spese per assunzioni e l'attivazione di un eventuale meccanismo di salvaguardia nel caso in cui dal monitoraggio emergessero aggravii di spesa. Costata, infine, che le misure correttive, previste dal comma 4, si attivano qualora il monitoraggio rilevi « incrementi di spesa che possono compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica ». L'inciso evidenziato, dunque, intende sterilizzare incrementi di spesa solo se lesivi, appunto, degli equilibri di finanza pubblica e non se la spesa diverge dal livello che è stato stimato in relazione ai risparmi scontati per l'introduzione delle misure limitative del *turn over*: in tal modo sembrerebbe che sia consentito effettuare un numero di assunzioni superiori rispetto a quelle ef-

fettuabili sulla base del dettato letterale delle norme previgenti, a condizione che ciò avvenga nell'ambito di generiche disponibilità di bilancio. Ritiene, pertanto, necessario che il Governo chiarisca attraverso quali meccanismi possa essere garantito, in via preventiva, che il numero delle assunzioni effettuabili non possa essere incrementato rispetto a quanto previsto dalla legislazione previgente, dal momento che gli strumenti di salvaguardia previsti potranno operare solo dopo aver riscontrato lo sfioramento delle previsioni di spesa e non appaiono suscettibili di produrre effetti immediati in quanto operano su spese obbligatorie.

Riguardo all'articolo 3, comma 5, recante modifiche ai limiti assunzionali delle amministrazioni locali, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

In merito all'articolo 4, riguardante la mobilità obbligatoria e volontaria, pur considerato che il maggior onere connesso alla nuova disciplina sulla mobilità del personale tra pubbliche amministrazioni risulta limitato all'entità delle risorse del fondo istituito a tal fine al comma 1, capoverso comma 2.3., rileva l'opportunità che vengano esplicitate le specifiche finalità di spesa di tale fondo, nel quale confluiscono anche le risorse corrispondenti al 50 per cento del trattamento economico del personale trasferito, e forniti i relativi elementi di quantificazione. In base al tenore letterale delle disposizioni, infatti, la nuova disciplina, al fine di consentire una gestione più razionale ed efficiente del personale da parte delle pubbliche amministrazioni, sembrerebbe intervenire esclusivamente sugli aspetti organizzativi e tutt'al più contabili di tale materia, senza prevedere espressamente misure o strumenti di incentivazione, potenzialmente suscettibili di determinare effetti di maggior onere. La relazione tecnica fa peraltro riferimento genericamente a « finalità di incentivazione delle procedure di mobilità », per le quali sarebbero disponibili le risorse provenienti da precedenti autorizzazioni di spesa.

Per quanto concerne le autorizzazioni di spesa oggetto di riduzione da parte del comma 1, capoverso comma 2.4, per finalità di copertura degli oneri connessi all'alimentazione del summenzionato fondo, pur prendendo atto di quanto evidenziato nella relazione tecnica circa il fatto che tali autorizzazioni hanno avuto sinora solo parziale impiego e che, pertanto, recherebbero le necessarie disponibilità, evidenzia che tali risorse sono destinate a legislazione vigente a finalità che solo in parte afferiscono alla mobilità del personale pubblico, tramite il finanziamento di misure di incentivazione alla mobilità territoriale e che concernono, in massima parte, misure quali la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblico (articolo 3, comma 97, della legge n. 244 del 2007), l'attribuzione di incentivi all'esodo, l'erogazione di indennità di trasferta e il finanziamento di uno specifico programma di assunzioni di personale qualificato (articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 262 del 2006), nonché la programmazione di assunzioni di personale a tempo indeterminato (articolo 1, comma 527, della legge n. 296 del 2006). Al fine di escludere effetti onerosi, ritiene, pertanto, opportuno un chiarimento del Governo volto ad escludere che alle finalità cui tali risorse erano originariamente destinate siano associate posizioni giuridiche soggettive da soddisfare o comunque impegni già assunti in base alla vigente normativa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, riferiti al comma 1, capoverso comma 2.4, rileva preliminarmente che la disposizione in esame prevede a copertura delle spese derivanti dall'istituzione del fondo per il miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, pari a 15 milioni di euro per il 2014 e a 30 milioni di euro a decorrere dal 2015, l'utilizzo di tre autorizzazioni di spesa. Si tratta, in particolare: dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge n. 244 del 2007, capitolo 3033 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, della quale è prevista la riduzione nella misura di 6 milioni di euro per l'anno

2014 e di 9 milioni di euro a decorrere dal 2015; dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 262 del 2006, capitolo 3041 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, della quale è prevista la riduzione nella misura di 9 milioni di euro a decorrere dal 2014; dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 527, della legge n. 296 del 2006, capitolo 3032 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, della quale è prevista la riduzione nella misura di 12 milioni di euro a decorrere dal 2015.

In proposito osserva che il rinvio alla tabella C allegata alla legge di stabilità, previsto dalla disposizione a decorrere dal 2015, non sembrerebbe necessario dal momento che sia l'autorizzazione di spesa che la copertura finanziaria sono a carattere permanente e puntualmente quantificati. Qualora si volesse mantenere il riferimento alla tabella C si potrebbe valutare l'opportunità di riferire l'autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria al solo triennio 2014-2016, rinviando per gli anni successivi alla tabella C della legge di stabilità.

Riguardo all'articolo 5, in materia di personale in disponibilità e assegnazione di nuove mansioni, pur considerando il contenuto ordinamentale della disposizione, andrebbe valutato se la norma, che consente una ricollocazione del personale pubblico in disponibilità anche in una qualifica inferiore o in posizione economica inferiore della stessa o di inferiore area o categoria rispetto a quelle originarie, possa dar luogo ad eventuali profili contenziosi, con connessi effetti onerosi. In proposito ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Riguardo all'articolo 6, che prevede il divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza, non ha osservazioni da formulare, non essendo alla novella in esame e a quella oggetto di modifica, ascritti effetti sui saldi di finanza di finanza pubblica.

In merito all'articolo 7, sulla riduzione di distacchi, aspettative e permessi sindacali nella pubblica amministrazione,

non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione. Per quanto riguarda gli effetti ascritti alla norma sui saldi di finanza pubblica, evidenza che l'impatto delle minori spese riferite al 2014 (4 milioni di euro) – e le correlate minori entrate tributarie ed extratributarie, relative agli effetti indotti – sembra essere proporzionato a 5 mesi – 4 mesi dell'esercizio finanziario 2014 interessati dalla norma più la tredicesima mensilità – laddove l'impatto riferibile a regime, a decorrere dal 2015, a ciascun esercizio finanziario (10,2 milioni di euro), appare altresì proporzionato a 13 mensilità (anche in tal caso, 12 mesi più la tredicesima).

Riguardo all'articolo 8, in materia di incarichi negli uffici di diretta collaborazione, non ha osservazioni da formulare in merito ai commi da 1 a 3, stante il loro contenuto ordinamentale. Con riferimento agli adempimenti di cui al comma 4, relativi alla pubblicazione sui siti istituzionali degli uffici giudiziari e dell'avvocatura dello Stato, dei dati concernenti la produttività dei magistrati in servizio presso i medesimi uffici, nonché di quelli relativi ai periodi di assenza connessi all'assunzione di incarichi, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che, come affermato nella relazione tecnica, tali adempimenti potranno essere fronteggiati senza oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito ritiene opportuna una conferma.

Riguardo all'articolo 9, che prevede la riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici, non ha osservazioni da formulare, considerato che la disposizione appare suscettibile di determinare effetti di risparmio rispetto a quanto previsto dalla previgente normativa, in tema di compensi spettanti ad avvocati dello Stato e di enti pubblici per effetto di sentenze favorevoli alle pubbliche amministrazioni. Segnala che alla norma di cui all'articolo 1, comma 457, della legge di stabilità 2014, abrogata dal comma 1, che ha previsto

una meno incisiva riduzione dei predetti compensi, sono stati invece ascritti effetti di risparmio sui di saldi finanza pubblica pari a 7,3 milioni di euro (sul saldo netto da finanziare) e a 9,5 milioni di euro (su fabbisogno ed indebitamento netto) per ciascun anno del triennio 2014-2016.

In merito all'articolo 10, che prevede diritti di rogito per i segretari comunali, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica.

Sull'articolo 11, recante disposizioni sul personale di regioni ed enti locali, non ha osservazioni da formulare.

Riguardo all'articolo 12, che prevede una copertura assicurativa dei soggetti beneficiari di forme di integrazione del reddito, rileva che l'onere derivante dalle disposizioni in esame si configura come un limite di spesa, pari a 5 milioni di euro per gli esercizi 2014 e 2015. Con riferimento all'utilizzo del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione (capitolo 2230 – stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), nella misura di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, per la costituzione di un fondo finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni in favore di soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di sostegno al reddito coinvolti in attività di volontariato, ritiene opportuno che il Governo confermi che il suo impiego non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

In merito all'articolo 13, recante incentivi per la progettazione, non ha osservazioni da formulare, atteso che gli eventuali risparmi derivanti dalle disposizioni in esame non sono scontati nei saldi di finanza pubblica.

Sull'articolo 14, recante disposizioni in materia di conclusione delle procedure in corso per l'abilitazione scientifica nazionale, non ha osservazioni da formulare, dal momento che la disposizione si limita posticipare il termine di conclusione dei lavori della Commissione.

Riguardo all'articolo 15, che prevede borse di studio per le scuole di specializzazione medica, pur in considerazione del fatto che l'onere relativo all'incremento di spesa in favore delle scuole di specializzazione medica è qualificato come limite di spesa, ritiene utile acquisire maggiori dettagli circa la sua quantificazione: in particolare andrebbe chiarita la ragione alla base della differenza di incremento di spesa tra l'anno 2015, pari a 40 milioni di euro, e l'anno 2016, pari a 1,8 milioni di euro. In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che la disposizione, ai fini della copertura degli oneri derivanti dalle norme in materia di borse di studio per la specializzazione medica, pari a 6 milioni di euro per il 2014, a 40 milioni di euro per il 2015 e a 1,8 milioni di euro per il 2016, prevede distinte modalità di copertura a seconda dell'annualità di riferimento.

Per quanto riguarda l'anno 2014, si prevede l'utilizzo di quota delle entrate, pari a 6 milioni di euro, derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 39, del decreto-legge n. 95 del 2012, che stabiliscono, a decorrere dal 1° gennaio 2013, la chiusura delle contabilità scolastiche e il versamento all'entrata delle relative risorse. Tale versamento è previsto in una misura espressamente indicata, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, e in una misura indeterminata per l'anno 2016, ai fini della successiva riassegnazione ai capitoli relativi alle spese di funzionamento delle scuole, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ricorda che, sulla base di quanto indicato nella relazione tecnica allegata al provvedimento, le risorse delle suddette contabilità già versate all'entrata nell'anno 2014 ammontano al momento a 23 milioni di euro e risultano, quindi, idonee a garantire la copertura degli oneri in esame per il medesimo anno 2014 (capitolo 3369 – stato di previsione dell'entrata).

Per quanto concerne l'anno 2015, si prevede invece l'utilizzo di 40 milioni di euro delle risorse iscritte nel Fondo per

interventi strutturali di politica economica (capitolo 3075 – stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), che nell'anno 2015 reca le necessarie disponibilità.

Per quanto riguarda, infine, l'anno 2016, si prevede l'utilizzo, nella misura di 1,8 milioni di euro, del Fondo per il finanziamento ordinario delle università e dei consorzi interuniversitari relativo alle spese di funzionamento (capitolo 1694 – stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca). Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi che tale utilizzo non pregiudichi la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sul predetto fondo.

In merito all'articolo 16, che prevede disposizioni sulla nomina dei dipendenti nelle società partecipate, non ha osservazioni da formulare, dal momento che la norma si limita a definire i criteri per la scelta dei membri dei consigli di amministrazione delle società controllate, ovvero totalmente partecipate, da parte delle amministrazioni pubbliche.

Sull'articolo 17, commi 1 e 2, in materia di ricognizione degli enti pubblici e razionalizzazione dei servizi strumentali, prende atto del fatto che la relazione tecnica afferma che gli oneri sono di modesta entità e che potranno essere fronteggiati nell'ambito degli ordinari stanziamenti del Dipartimento della funzione pubblica. Tuttavia, anche per motivi di trasparenza, osserva che sarebbe utile che la relazione tecnica esplicitasse quali siano le caratteristiche del sistema informatico da realizzare, anche al fine di comprenderne l'eventuale complessità e rendere evidente che anche l'attività di immissione dati, che sembra dover riguardare anche le proposte provenienti dalla società civile e dovrà svolgersi in tempi stretti, possa essere adeguatamente svolta senza distogliere numerose unità di personale da altre attività, con possibile ricadute sulla funzionalità amministrativa degli enti coinvolti.

Per quanto concerne la misura sanzionatoria prevista dal primo comma rileva

che l'inerzia delle amministrazioni statali, fra l'altro, impedisce il corretto afflusso di risorse in capo ad enti « incolpevoli » e che svolgono anche attività nell'interesse pubblico. Non appare evidente come gli enti in questione potranno garantire la continuità dell'azione amministrativa in eventuale carenza di risorse pregiudicando, in tal modo, anche l'esercizio di funzioni pubbliche con possibili maggiori oneri a carico della finanza pubblica in relazione agli eventuali disservizi resi.

Riguardo all'articolo 17, commi da 3 a 5, in materia di acquisizione di informazioni relative alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, pur concordando che l'attività di razionalizzazione potrebbe favorire il conseguimento di future riduzioni di spesa, osserva che nel breve periodo la migrazione di più banche dati in un unico contenitore dovrebbe essere preceduta dalla realizzazione delle procedure informatiche di migrazione e dall'adeguamento delle procedure applicative già realizzate per la gestione e manutenzione della banca dati di destinazione dei dati migrati.

In merito all'articolo 18, commi da 1 a 3, che prevede disposizioni per la soppressione delle sezioni staccate dei TAR e del Magistrato delle acque per le province venete e di Mantova, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che le disposte soppressioni delle sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali e del magistrato delle acque per le province venete e di Mantova, possano essere disposte in assenza di oneri finanziari e che, pertanto, le strutture giurisdizionali ed amministrative (i TAR delle rispettive regioni, per le sezioni staccate, ed il provveditorato delle opere pubbliche competente per territorio, per il magistrato delle acque in riferimento) subentranti, per effetto di tali soppressioni, nello svolgimento delle relative funzioni, possano compiutamente svolgere le stesse nell'ambito delle risorse, finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Riguardo all'articolo 18, comma 4, che prevede un tavolo permanente per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana, non ha

osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione, stante il contenuto ordinamentale della disposizione.

Riguardo all'articolo 19, che prevede la soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, osserva che la relazione tecnica fornisce una stima complessiva dei risparmi che potranno derivare dalla soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, pari a circa 1,5 milioni di euro all'anno, senza precisare le voci di costo che dovrebbero essere ridotte e l'entità dei possibili tagli. In proposito, ritiene utile acquisire dal Governo dati di maggior dettaglio. Ricorda che, secondo la stessa relazione tecnica, la quantificazione dei risparmi potrà essere effettuata solo a decorrere dal 2015. Tuttavia andrebbe chiarito se i predetti risparmi siano stati calcolati facendo riferimento al piano per il riordino dell'Autorità anticorruzione previsto dal comma 3, ossia sulla base di un'ipotesi di riduzione del 20 per cento dei trattamenti accessori del personale e delle altre spese di funzionamento. Segnala inoltre l'opportunità di acquisire una precisazione in ordine alla tempistica di contabilizzazione degli effetti finanziari derivanti dalla soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. In proposito, infatti, la relazione tecnica prevede che la quantificazione dei risparmi potrà essere effettuata solo a decorrere dal 2015. Non appare chiaro se gli eventuali effetti di risparmio saranno quindi incorporati nei tendenziali a decorrere dalle previsioni 2016, basate sulla rendicontazione delle spese 2015.

Osserva altresì che la relazione tecnica esclude effetti onerosi con riferimento al complesso delle misure di riorganizzazione previste dall'articolo in esame, ma che non vengono tuttavia esplicitati gli elementi posti alla base di tale valutazione. Ritiene che l'acquisizione di tali elementi sia invece necessaria, in particolare per i trasferimenti di funzioni disposti dal testo rispetto ai quali non viene previsto il contestuale trasferimento delle necessarie risorse. Si tratta delle seguenti misure di riorganizzazione: trasferimento al Dipar-

timento della funzione pubblica delle funzioni in precedenza esercitate dall'Autorità anticorruzione in materia di misurazione e di valutazione della *performance* (comma 9); possibilità, per il medesimo Dipartimento, di avvalersi di personale in posizione di fuori ruolo o di comando per lo svolgimento di tali funzioni (comma 11); trasferimento dei compiti di prevenzione della corruzione dal Dipartimento della funzione pubblica all'Autorità anticorruzione (comma 15). Ricorda inoltre che, diversamente dal comando o dal distacco, l'istituto del fuori ruolo lascia vacanti i posti nell'organico dell'amministrazione di provenienza, determinando un possibile onere per la sostituzione del dipendente collocato fuori ruolo. In ogni caso, anche riguardo all'istituto del comando andrebbero valutate le possibili implicazioni nell'amministrazione di provenienza. In proposito andrebbero acquisiti chiarimenti dal Governo, tenuto conto che da tali previsioni potrebbero derivare effetti di carattere organizzativo suscettibili di riflettersi sui fabbisogni finanziari delle amministrazioni interessate.

In ordine ai profili applicativi delle norme in esame, andrebbe precisato se, a seguito della soppressione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, si intendano trasferiti all'Autorità anticorruzione tutti i rapporti finanziari e patrimoniali in essere, sia quelli che danno luogo a poste attive di bilancio, per esempio, le entrate provenienti dai contributi dei soggetti vigilati, sia quelli che determinano poste passive, quali le eventuali obbligazioni di carattere vincolante. A tale proposito ricorda, a titolo esemplificativo, che in base all'articolo 1, commi 414 e 416, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014) – l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è tenuta a corrispondere, a valere sui contributi ad essa dovuti dai soggetti vigilati una quota pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 all'Autorità per la protezione dei dati personali, nonché una quota pari a 0,17 milioni in ciascuno degli anni 2014 e 2015 alla Commissione di garanzia per il diritto di sciopero nei servizi pubblici.

Riguardo alla soppressione del Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato (comma 14), osserva che la relazione tecnica non reca indicazioni in merito ad eventuali effetti di risparmio. Sul punto ritiene utile acquisire una valutazione del Governo.

Non formula osservazioni, infine, con riferimento all'impiego degli introiti da sanzioni, di cui al comma 5, lettera *b*), per concorrere al finanziamento delle attività istituzionali dell'Autorità anticorruzione (comma 6). Ciò nel presupposto che tali utilizzi si configurino esclusivamente come una rinuncia a maggior gettito, trattandosi di sanzioni applicate per illeciti altrimenti non previsti a normativa vigente. Sul punto ritiene opportuno acquisire la conferma del Governo.

In merito all'articolo 20, concernente l'associazione Formez PA, rileva che andrebbero acquisiti chiarimenti dal Governo circa gli eventuali oneri connessi alla nomina e all'attività del Commissario straordinario previsto dalla disposizione.

Riguardo all'articolo 21, sull'unificazione delle scuole di formazione delle amministrazioni centrali, con riferimento al comma 1, ritiene che andrebbero acquisiti elementi volti a confermare la coerenza fra la disposizione che riduce del 20 per cento le risorse già stanziati per le attività di formazione e l'altra che prevede il mantenimento, fino alla loro naturale scadenza, dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dagli organismi soppressi. In particolare, rileva che andrebbe chiarito se le residue risorse a disposizione della Scuola nazionale dell'amministrazione – ossia l'80 per cento dei finanziamenti in precedenza stanziati per le attività di formazione – siano sufficienti a garantire la copertura degli oneri connessi alla prosecuzione dei predetti rapporti di lavoro.

Riguardo al comma 2 – che prevede l'incremento del numero dei componenti del Comitato di gestione della Scuola nazionale dell'amministrazione – non formula osservazioni, nel presupposto che le eventuali maggiori spese si intendano com-

pensate dal venir meno delle spese connesse al funzionamento degli organismi direttivi delle Scuole oggetto di soppressione. In proposito, ritiene opportuno acquisire la conferma del Governo.

Sull'articolo 22, commi da 1 a 12, in materia di razionalizzazione delle autorità indipendenti, non ha osservazioni da formulare, considerato che le misure di armonizzazione e uniformazione della disciplina delle Autorità indipendenti con specifico riguardo alla materia delle incompatibilità, del reclutamento e del trattamento economico del personale, nonché in materia di gestione integrata di servizi strumentali e logistici, appare finalizzata a conseguire una maggiore efficienza operativa delle medesime e a conseguire risparmi di spesa, la cui valutazione, come affermato nella relazione tecnica, potrà essere valutata solo a consuntivo quando tali misure saranno operative.

In merito all'articolo 22, commi da 13 a 16, che prevede disposizioni concernenti l'ordinamento della Consob, posto che la norma pone a carico del bilancio della Consob il maggior onere permanente derivante dall'incremento da 3 a 5 dei suoi componenti, escludendo la possibilità di incrementare il contributo a carico dei soggetti vigilati dalla Commissione, in assenza di un espresso vincolo di neutralità finanziaria, ritiene opportuno acquisire un chiarimento del Governo volto confermare la disponibilità nel bilancio della Consob, relativo all'esercizio in corso, di disponibilità non altrimenti utilizzate da destinare a copertura di tale onere; ciò al fine di escludere che siffatto maggior onere possa determinare il presupposto di eventuali richieste di contribuzione a carico del Bilancio dello Stato.

Riguardo all'articolo 23, che disciplina interventi urgenti in materia di riforma delle province e città metropolitane, osserva che andrebbe valutata la compatibilità, rispetto ai vincoli posti dal patto di stabilità interno, delle disposizioni che incidono sui bilanci delle amministrazioni locali interessate, in particolare la regione

Lombardia, e la città metropolitana e provincia di Monza e Brianza. In particolare, fa riferimento:

agli oneri inerenti le perizie per la valutazione delle partecipazioni al momento del subentro della regione e del successivo trasferimento alle amministrazioni, subentranti alle sopresse province. Secondo la relazione tecnica, si tratta di oneri ordinari in caso di cessione, di fusione o di qualsiasi trasformazione societaria. Tuttavia tale valutazione non sembra considerare che, nel caso in esame, le operazioni in questione non sono liberamente deliberate, ma derivano da una disposizione di legge. In merito a tali oneri andrebbe inoltre chiarito se dal relativo riparto sia esclusa la provincia di Monza e Brianza, come sembrerebbe desumersi dal tenore letterale del testo;

ai possibili riflessi indiretti conseguenti alla liquidazione degli organi amministrativi delle società partecipate, la cui decadenza è prevista dalle norme in esame.

Con riferimento alla modifica apportata all'articolo 1, comma 143, della legge n. 56 del 2014 (gratuità degli incarichi commissariali), andrebbe precisato – per i profili applicativi – se la gratuità si riferisca agli incarichi conferiti successivamente all'entrata in vigore della legge n. 56 del 2014 o a tutti gli incarichi commissariali o, ancora, a tutti gli incarichi commissariali con riferimento alle nuove funzioni assegnate dalla legge n. 56 del 2014 (e quindi dal 1° luglio 2014).

In merito all'articolo 24, sull'Agenda per la semplificazione amministrativa e moduli standard, prende atto di quanto evidenziato nella relazione tecnica circa l'assenza di oneri connessi all'istituzione di un Comitato per l'Agenda di semplificazione amministrativa presso la Conferenza unificata in virtù della natura istituzionale del medesimo Comitato.

Riguardo alla modulistica unificata prevista per le amministrazioni statali dal comma 2 e a quella oggetto degli accordi tra Governo, regioni ed enti locali, ai sensi

del comma 3, andrebbero forniti dati ed elementi in merito ai possibili costi per le amministrazioni interessate.

Infine, in merito al comma 4, che qualifica gli accordi conclusi in sede di Conferenza unificata quali livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, andrebbe precisato a quali accordi tale previsione fa specificamente riferimento e quali siano gli effetti per la finanza pubblica derivanti da tale qualificazione.

Riguardo all'articolo 25, recante norme per la semplificazione per i soggetti con invalidità, non ha osservazioni alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica.

Sull'articolo 26, in materia di prescrizione di medicinali per patologie croniche, rileva che, fermo restando il meccanismo di recupero di eventuali scostamenti dal tetto previsto per la spesa farmaceutica, in base alla norma in esame potrebbero determinarsi minori entrate per quelle regioni che attualmente prevedono una compartecipazione alla spesa anche da parte dei malati cronici. I ticket, infatti, sono commisurati alle singole confezioni, ma si prevede anche un tetto massimo per ciascuna ricetta: la possibilità di prescrivere un numero più alto di confezioni (da tre a sei) per ricetta riduce, quindi, l'importo dei ticket complessivamente pagati a parità di numero di confezioni acquistate da ogni singolo assistito. Sul punto ritiene opportuno un chiarimento del Governo.

In merito all'articolo 27, recante norme sulla semplificazione e razionalizzazione in materia sanitaria, non ha osservazioni da formulare, atteso che gli interventi disposti appaiono perseguire finalità di semplificazione e di razionalizzazione.

Sull'articolo 28, in materia di riduzione del diritto annuale dovuto alle camere di commercio, tenuto conto che le camere di commercio rientrano nel perimetro delle amministrazioni pubbliche indicato dall'ISTAT, ritiene necessario che il Governo fornisca i dati e gli elementi volti a suffragare l'assenza di riflessi onerosi per la finanza pubblica dovuti alla riduzione al 50 per cento delle entrate del sistema camerale. In particolare, l'effettiva possi-

bilità di compensare tali minori entrate attraverso riduzioni di spesa nell'ambito del sistema camerale – come affermato dalla relazione tecnica – richiede la sussistenza di spese, di pari entità, riguardanti interventi non obbligatori o non vincolati giuridicamente, tali da poter essere ridotti o soppressi. Andrebbe pertanto acquisita un'indicazione circa la quota degli introiti provenienti dai diritti annuali attualmente destinati ad interventi di carattere non obbligatorio. Ricorda, a titolo esemplificativo, che in base ad una recente norma di legge (articolo 1, comma 55, della legge n. 147 del 2013) il sistema delle camere di commercio è tenuto a destinare 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei confidi.

Riguardo all'articolo 29, che reca misure di contrasto all'infiltrazione mafiosa, osserva che con le modifiche in esame vengono introdotte le seguenti previsioni: acquisizione obbligatoria della comunicazione e dell'informazione antimafia da parte dei soggetti appaltanti; possibilità di consultare, anche in via telematica, l'elenco di fornitori istituito presso le prefetture.

Ritiene quindi che andrebbe acquisita una valutazione del Governo circa l'effettiva possibilità di dare attuazione ai conseguenti adempimenti senza nuovi o maggiori oneri per le amministrazioni interessate.

Rileva inoltre che le norme in esame prevedono un'implementazione di adempimenti, a carico delle prefetture, già richiesti a legislazione vigente. Le modifiche apportate all'articolo 1, comma 52, della legge n. 190 del 2012 introducono la possibilità di consultare gli elenchi in questione, istituiti presso le prefetture, in modalità telematica. In proposito, andrebbero acquisiti chiarimenti circa la necessità che le prefetture debbano aggiornare la dotazione informatica, con nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riguardo all'articolo 30, che prevede norme sull'Autorità nazionale anticorru-

zione e sull'Unità operativa speciale per Expo 2015, ritiene che andrebbero acquisiti elementi di valutazione circa la sostenibilità, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, degli adempimenti aggiuntivi attribuiti dal testo all'Autorità anticorruzione. Tale valutazione appare opportuna anche alla luce dell'incremento delle funzioni previsto per la medesima Autorità dal precedente articolo 19 del testo in esame. Ricorda che, in base all'articolo 19, sono stati trasferiti all'Autorità anticorruzione (ANAC) i compiti e le funzioni (con le connesse risorse umane, strumentali e finanziarie) in precedenza esercitati dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, che è stata conseguentemente soppressa. All'ANAC sono state inoltre attribuite funzioni ulteriori, in aggiunta ai compiti della soppressa Autorità per i contratti pubblici. In ordine alla composizione dell'Unità operativa speciale con personale distaccato, comandato o fuori ruolo, andrebbero esclusi effetti negativi sul piano organizzativo e funzionale suscettibili di riflettersi sui fabbisogni finanziari delle amministrazioni cedenti. Andrebbero inoltre esclusi effetti finanziari negativi derivanti dall'eventuale corresponsione a detto personale di indennità o di altri emolumenti, anche a carattere non retributivo.

Riguardo all'articolo 31, che reca norme sulla tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, non ha osservazioni da formulare.

Sull'articolo 32, che prevede misure straordinarie di prevenzione della corruzione, non formula osservazioni, alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica.

In merito all'articolo 33, che prevede un parere sulla transazione di controversie, andrebbe acquisito un chiarimento in ordine ai profili applicativi della previsione in esame. Secondo la relazione tecnica, infatti, la norma si configura come facoltativa, mentre in base al tenore letterale del testo il suo carattere facoltativo sembrerebbe limitato alla possibilità, per la società Expo 2015, di richiedere o meno il parere all'Avvocatura dello Stato. Non

appare di carattere facoltativo, invece, la formulazione del parere, da parte dell'Avvocatura, « entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta ». Nel caso in cui la norma andasse interpretata in tal senso, occorrerebbe acquisire una valutazione del Governo circa l'effettiva possibilità, per l'Avvocatura dello Stato, di dare attuazione agli adempimenti richiesti (aggiuntivi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente) nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a normativa vigente.

Sull'articolo 34, che prevede una contabilità speciale per Expo 2015, appare opportuno acquisire conferma che le finalità di spesa introdotte dalle norme in esame, a valere sulla contabilità speciale intestata al Commissario unico, non pregiudichino programmi già avviati a valere sulle medesime risorse.

In merito all'articolo 35, che disciplina le transazioni delle pubbliche amministrazioni con società estere controllate da soggetti non identificabili, non ha osservazioni da formulare. Sul piano applicativo, appare utile acquisire chiarimenti in merito agli effetti finanziari che potrebbero derivare in relazione ad eventuali contratti in corso stipulati prima della data di entrata in vigore della norma in esame.

Riguardo all'articolo 36, che prevede un monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi, per quanto attiene ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare, atteso che l'onere, limitato all'esercizio 2014, si configura come un limite di spesa e che gli oneri di gestione a regime si configurano parimenti nel limite di 617.000 euro annui.

Per quanto attiene alle modalità di copertura, a valere sul Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso (onere 2014) e a valere sulle risorse di cui all'articolo 176, comma 3, lettera e), ultimo periodo, del Codice dei contratti (oneri di gestione) appare utile acquisire conferma che le finalizzazioni introdotte dalle norme in esame non pregiudichino programmi e misure già avviate

a valere sulle risorse in esame. Appare altresì utile acquisire chiarimenti circa l'eventualità che l'importo totale delle opere in esame risulti inferiore ai circa 100 miliardi di euro stimati dalla relazione tecnica. Tale eventualità, infatti, potrebbe comportare – a parità di aliquota, fissata dalle disposizioni in esame – un minor gettito da destinare alla gestione delle strutture informatiche da realizzare sulla base della disciplina in esame.

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alla copertura degli oneri, pari a 1.321.000 euro per l'anno 2014, necessari per l'implementazione del sistema di monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui al comma 4, appare opportuno acquisire chiarimenti dal Governo in merito all'effettività della copertura finanziaria prevista per l'anno 2014, dal momento che le risorse utilizzate a copertura vengono attinte dal Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso delle richieste estorsive e dell'usura (capitolo 2341 – Ministero dell'interno), che potranno essere effettivamente disponibili, peraltro in una misura del tutto incerta, solo al termine dell'esercizio finanziario, in conformità alle procedure previste dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 79 del 2012.

Infine, con riferimento alla copertura degli oneri pari a 617.000 euro annui, derivanti dai costi di gestione per la manutenzione annuale di *hardware* e software nonché dal personale informatico di cui al comma 5, ricorda che la stessa è effettuata a valere sulle entrate derivanti dai contributi per il monitoraggio, la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 176, comma 3, lettera e), ultimo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, mediante l'applicazione di un'aliquota pari allo 0,0006 per cento da applicare ai suddetti contributi.

Riguardo all'articolo 37, in materia di trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d'opera, essendo le disposizioni in esame a carattere prevalentemente ordi-

namentale, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione.

In merito all'articolo 38, sul processo amministrativo digitale, non ha osservazioni da formulare, dal momento che la disposizione si limita a fissare un termine per l'emanazione di un DPCM.

Riguardo all'articolo 39, che reca norme in materia di semplificazione di oneri formali nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, non ha osservazioni da formulare, per quanto attiene ai profili di quantificazione, tenuto conto del carattere prevalentemente ordinamentale delle disposizioni in esame e atteso altresì che il prospetto riepilogativo non sconta, ai fini dei saldi di finanza pubblica, gli eventuali effetti finanziari positivi che potrebbero derivare dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie.

In merito all'articolo 40, che reca disposizioni per l'accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici, prende atto che le norme sono sostanzialmente volte ad accelerare la risoluzioni di controversie giurisdizionali in materia di appalti. Appaiono peraltro opportuni chiarimenti in merito ai profili applicativi – non esplicitati dalle norme né definiti mediante rinvio ad altra fonte – della disposizione relativa alla prestazione di una cauzione cui è subordinata l'efficacia delle misure cautelari.

Sull'articolo 41, che reca disposizioni per contrastare l'abuso del processo, non ha osservazioni da formulare, dal momento che la disposizione si limita ad ampliare i poteri sanzionatori del giudice amministrativo al fine di contrastare la proliferazione di controversie pretestuose o defatigatorie.

In merito all'articolo 42, che prevede comunicazioni e notificazioni per via telematica nel processo amministrativo, osserva che la relazione tecnica sembra escludere occorrenze di spesa collegate all'estensione al processo amministrativo delle prescrizioni in materia di utilizzo delle modalità telematiche per le comunicazioni e le notificazioni. Ricorda in proposito che, contestualmente all'introdu-

zione della nuova disciplina sulle comunicazioni telematiche (articolo 16 del decreto-legge n. 179 del 2012), era stata disposta un'autorizzazione di spesa destinata al finanziamento delle connesse finalità (adeguamento dei sistemi *hardware* e software; manutenzione dei relativi servizi; formazione del personale). Poiché tale autorizzazione, che non viene modificata dal testo in esame, era presumibilmente commisurata ad un ambito applicativo più ristretto (che non includeva il processo amministrativo), andrebbero acquisiti dati ed elementi volti a suffragare l'ipotesi di neutralità finanziaria contenuta nella relazione tecnica. Ritiene che non sia chiaro, in particolare, se gli eventuali oneri derivanti dalla norma in esame trovino comunque capienza — mediante una compensazione fra diverse voci di spesa all'interno della medesima contabilità — nelle risorse già disponibili a normativa vigente, provenienti dall'incremento del contributo unificato. Segnala, in proposito, che una delle voci del contributo unificato oggetto di incremento ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della legge n. 183 del 2011 è interessata anche dall'ulteriore aumento previsto dall'articolo 53, comma 1, del testo in esame.

In merito all'articolo 43, che reca disposizioni in tema di informatizzazione del processo contabile, rileva che la norma, di carattere facoltativo, è volta ad agevolare l'attuazione di una disciplina legislativa già in vigore, alla quale non erano stati ascritti effetti finanziari. Si tratta dell'articolo 20-*bis* del decreto-legge n. 179 del 2012, che ha previsto l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione nelle attività giurisdizionali della Corte dei conti. Non ha pertanto osservazioni da formulare, nel presupposto — sul quale ritiene opportuna una conferma — che l'applicazione, ai sensi del comma 2, delle previsioni già dettate per le comunicazioni relative al processo civile sia comunque subordinata ad una verifica di compatibilità rispetto alle risorse già disponibili a legislazione vigente.

In merito all'articolo 44, che prevede il deposito telematico degli atti processuali,

non ha osservazioni da formulare, tenuto conto, fra l'altro, che in relazione all'introduzione delle norme sulla obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali non erano stati scontati effetti di risparmio.

Sull'articolo 45, che prevede disposizioni sul contenuto e sulla sottoscrizione del processo verbale e sulla comunicazione della sentenza, non ha osservazioni da formulare, considerato che le norme hanno carattere ordinamentale e che sono volte a rendere più snella la procedura dei procedimenti svolti in sede civile.

In merito all'articolo 46, che reca disposizioni sulle notificazioni eseguite da avvocati con modalità telematiche strumentali, prende atto della quantificazione ipotizzata dalla relazione tecnica, rilevando, tuttavia, che la stessa non fornisce alcun elemento informativo volto a suffragare la ragionevolezza della stima proposta. Rileva comunque che, sebbene la relazione tecnica faccia riferimento alla progressiva introduzione del processo telematico, non appaiono evidenti le ragioni che hanno indotto a stimare l'onere per il 2014 pari al 30 per cento dell'onere a regime, invece del 50 per cento, tenuto conto che le norme sono vigenti per l'intero secondo semestre. Su tale questione ritiene opportuno acquisire ulteriori informazioni.

Riguardo all'articolo 47, che reca disposizioni sulla comunicazione al Ministero della giustizia degli indirizzi PEC delle pubbliche amministrazioni, appare opportuno che il Governo chiarisca se il progressivo differimento dei termini previsti per adeguamento delle procedure amministrative alle nuove realtà tecniche non sia suscettibile di incidere sull'efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa con possibili conseguenze finanziarie.

In merito all'articolo 48, che reca norme sulla vendita delle cose mobili pignorate con modalità telematiche, non ha osservazioni da formulare, dal momento che le norme si limitano a definire le modalità di svolgimento di attività amministrative poste già in carico all'amministrazione pubblica.

Riguardo all'articolo 49, sull'informaticizzazione del processo tributario, non ha osservazioni da formulare, dal momento che le norme appaiono oggettivamente introdurre elementi di razionalizzazione dell'attività amministrativa e considerato che i risparmi quantificati non sono stati contabilizzati.

In merito all'articolo 50, che disciplina l'Ufficio per il processo, non ha osservazioni da formulare, dal momento che le norme trattano unicamente della organizzazione interna delle corti di appello, dei tribunali ordinari e delle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari.

Sull'articolo 51, che prevede disposizioni sull'apertura al pubblico delle cancellerie di tribunali e Corti d'appello e sulle notificazioni per via telematica, non ha osservazioni da formulare.

In merito all'articolo 52, che reca norme sul potere di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice, rileva preliminarmente che la relazione tecnica non fornisce alcun parametro a suffragio della quantificazione proposta al fine di dimostrare la correttezza delle ipotesi sottostanti la determinazione delle maggiori entrate. Rileva, inoltre, che, sebbene la relazione tecnica faccia riferimento alla progressiva introduzione del processo telematico, non appaiono evidenti le ragioni che hanno indotto a stimare l'onere per il 2014 pari al 30 per cento dell'onere a regime, invece del 50 per cento, tenuto conto che le norme sono vigenti per l'intero secondo semestre. Su tali questioni appare opportuno acquisire ulteriori informazioni.

Riguardo all'articolo 53, che reca disposizioni sulla copertura finanziaria e sull'incremento del contributo unificato per le spese di giustizia, rileva preliminarmente che la relazione tecnica non fornisce alcun parametro a suffragio della quantificazione proposta. Poiché il contributo unificato si sostanzia in un contributo obbligatorio da pagare per l'avvio del procedimento e che, pertanto, dovrebbero essere disponibili i dati necessari a dimostrare la correttezza delle ipotesi sottostanti la determinazione delle maggiori

entrate, ritiene opportuno che il Governo fornisca dati aggiornati circa l'andamento delle entrate ascrivibili al versamento del contributo unificato dei processi civili.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che, mentre l'articolo 53 ascrive le minori entrate, coperte mediante l'incremento del 15 per cento del contributo unificato, all'intero Capo II, la relazione tecnica riferisce invece tali minore entrate all'attuazione dei soli articoli 46, comma 1, lettera *d*), e 52, comma 2, lettere *a*), *b*) e *c*), che prevedono, rispettivamente, l'abolizione della marca da bollo per alcuni atti civili, amministrativi e stragiudiziali e dei diritti di copia delle cancellerie.

Con riferimento alla clausola di salvaguardia prevista dal comma 2, segnala che la stessa dovrebbe essere riformulata coordinando le disposizioni che prevedono che il Ministero della giustizia provveda al monitoraggio delle minori entrate derivanti «dalla presente legge» con quelle che, invece, correttamente dispongono l'attivazione della suddetta clausola di salvaguardia in relazione a eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, ossia alle previsioni delle minori entrate derivanti dall'attuazione del solo Capo II. A tal fine, appare opportuno, quindi, sostituire al primo periodo le parole: «di cui alla presente legge», con le seguenti: «di cui al presente capo».

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI si riserva di fornire i chiarimenti in ordine alle questioni testé evidenziate dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.

Nuovo testo C. 2498 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Sergio BOCCADUTRI (PD), *relatore*, fa presente che il disegno di legge reca la disciplina generale sulla cooperazione internazionale allo sviluppo e che il testo, già approvato, con modificazioni, dal Senato si compone di 33 articoli.

Rileva che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, riferita al testo iniziale del disegno di legge di iniziativa governativa S. 1326, e che tale relazione risulta parzialmente utilizzabile. Ricorda che, nel corso dell'esame presso il Senato, il Governo ha trasmesso alla Commissione bilancio una documentazione tecnica e che oggetto dell'esame è il testo del provvedimento licenziato dal Senato, come risultante dalle modifiche approvate dalla Commissione di merito della Camera nelle sedute del 2, 9 e 10 luglio 2014.

Passando all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica e dalla richiamata documentazione, nonché delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

Con riferimento agli articoli da 1 a 10, concernenti gli ambiti di applicazione della cooperazione internazionale allo sviluppo, al fine di meglio precisare i profili applicativi delle norme, con i relativi riflessi finanziari, ritiene opportuno acquisire i seguenti chiarimenti.

Con riferimento all'articolo 8, in base al quale il Ministro dell'economia e delle finanze autorizza uno o più istituti finanziari gestori, di cui almeno uno pubblico, a concedere crediti concessionali, andrebbe chiarito se la norma configuri una facoltà o un obbligo per l'istituto pubblico interessato; in quest'ultimo caso, andrebbero valutati i possibili effetti finanziari sugli equilibri di bilancio dell'istituto medesimo.

In ordine all'articolo 10, comma 2, che consente di affidare gli interventi di soccorso internazionale per emergenze umanitarie al Dipartimento della protezione civile, andrebbe precisato se, sulla base di tale norma, debba intendersi esteso alla cooperazione internazionale il meccanismo di finanziamento delle emergenze di protezione civile già vigente a livello nazionale.

Con riferimento agli articoli da 11 a 16, riguardanti l'indirizzo politico, il governo e il controllo della cooperazione allo sviluppo, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica e dalla documentazione integrativa circa l'effettiva possibilità di provvedere all'attuazione delle norme nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Per quel che riguarda i profili di copertura finanziaria, osserva che in base all'articolo 12, comma 4-*bis*, gli stanziamenti triennali per la cooperazione allo sviluppo, individuati nella legge di bilancio, non possono subire riduzioni e che le risorse relative a ciascun esercizio finanziario, non impegnate nell'esercizio stesso, sono riportate per intero nell'esercizio successivo.

Rileva che tali disposizioni presentano diversi profili problematici. Innanzitutto, fa presente che non appare chiaro se gli stanziamenti triennali per la cooperazione allo sviluppo, che saranno individuati dalla legge di bilancio, potranno subire riduzioni per effetto di successivi provvedimenti legislativi, approvati nel corso dell'esercizio finanziario, oppure se, più in generale, essi non potranno subire alcuna riduzione neppure per effetto delle successive leggi di bilancio. Segnala che, in ogni caso, tale previsione sembra, di fatto, trasformare in oneri inderogabili tutti gli stanziamenti attinenti alla cooperazione allo sviluppo, compresi quelli al momento classificati come oneri rimodulabili.

Rileva inoltre che la previsione secondo la quale le risorse non impegnate in ciascun esercizio finanziario sono riportate per intero nell'esercizio successivo sembra riprodurre quanto attualmente stabilito dall'articolo 15, comma 9, della legge n. 49 del 1987, trasformando, tuttavia, in un vero e proprio obbligo quella che attualmente è una mera facoltà.

Tutto ciò considerato, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo sull'opportunità di mantenere nel testo del provvedimento le citate disposizioni, posto che esse se, da un lato, sembrano comportare un irrigidimento delle previsioni di bilan-

cio, dall'altro, sembrano suscettibili di essere derogate da successive norme di rango primario.

In relazione all'articolo 17, concernente l'istituzione dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, rileva che le norme in esame dispongono la riorganizzazione, mediante l'istituzione della predetta Agenzia, delle strutture amministrative preposte alla gestione degli interventi in materia di cooperazione allo sviluppo. Osserva che, con riferimento alle dotazioni strumentali, la relazione tecnica circoscrive le spese derivanti dalla riallocazione fisica delle strutture amministrative ai soli costi di ristrutturazione degli immobili che saranno occupati dalla nuova Agenzia. Ritiene che tale ipotesi andrebbe tuttavia sottoposta a verifica, alla luce dei seguenti elementi:

la soppressione delle strutture amministrative che hanno determinato la sottoscrizione di obbligazioni, talvolta a carattere pluriennale e continuativo, non implica l'estinzione delle obbligazioni finanziarie sottostanti;

il trasferimento di personale tra amministrazioni diverse, non oggetto di soppressione, non sembra consentire, senza apposita disposizione di legge, il parallelo trasferimento delle dotazioni strumentali utilizzate dai singoli dipendenti;

l'avvio delle attività di un nuovo ente implica la necessità di sostenere ulteriori costi *una tantum*, che si aggiungono agli oneri di ristrutturazione;

secondo quanto previsto dall'articolo 30, comma 1, e dall'articolo 31, comma 6, l'Istituto agronomico per l'oltremare cesserà di esistere cinque mesi dopo l'istituzione dell'Agenzia e, pertanto, le due strutture potrebbero coesistere per un breve tempo, annullando per quel periodo alcune economie di scala.

Su tali aspetti ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.

Con riferimento alla modifica, approvata dalla Commissione affari esteri, che ha previsto la possibilità di inviare al-

l'estero anche gli esperti individuati a norma dell'articolo 31, comma 4, rileva che la quantificazione degli oneri di personale stimati con riferimento all'articolo 19 non ipotizza spese di missione per il personale in oggetto. Pur considerando che l'invio è previsto nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in proposito.

In merito all'articolo 18, relativo alla disciplina di bilancio dell'Agenzia, ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo circa gli effetti finanziari che potrebbero derivare dall'esercizio degli ambiti di autonomia previsti dal testo, inclusa l'autonomia regolamentare; ciò in quanto le norme in esame non prevedono meccanismi di finanziamento autonomi quantitativamente rilevanti, a valere su risorse proprie.

Quanto ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 18, comma 2, lettere c) ed e), richiederebbe alcune modifiche volte a chiarire più puntualmente le modalità di iscrizione in bilancio delle risorse di cui disporrà l'Agenzia ovvero a precisare il rapporto tra le disposizioni in esame e la normativa vigente.

Per quanto riguarda il primo aspetto, ritiene che il testo dovrebbe essere modificato alla lettera c) (finanziamento annuale da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale), nel senso di prevedere che l'iscrizione coinvolgerà una pluralità di capitoli, anziché un unico capitolo, giacché l'iscrizione di un solo capitolo non consentirebbe di includere all'interno dello stesso le diverse tipologie di spesa riconducibili all'Agenzia, ossia spese di parte corrente e di conto capitale.

Per quanto attiene al secondo aspetto, osserva che il testo dovrebbe essere modificato alla lettera e) (25 per cento la quota a diretta gestione dell'otto per mille da destinare all'Agenzia), al fine di coordinare la disposizione sia con l'articolo 2-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, in base al quale la quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale è

ripartita in quattro quote uguali per le quattro tipologie di interventi ammesse a contributo, sia con l'articolo 1, comma 206, della legge di stabilità per il 2014, che ha aggiunto un'ulteriore tipologia di intervento ammessa al contributo, ossia la ristrutturazione, il miglioramento, la messa in sicurezza, l'adeguamento antisismico e l'efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica. In particolare, giudica opportuno escludere dal novero delle spese indicate nel citato decreto del Presidente della Repubblica quelle comprese nel presente provvedimento, ridisciplinando conseguentemente la ripartizione delle risorse tra le diverse finalità. Su tali aspetti ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.

Per quel che concerne gli articoli 19 e 20, riguardanti il personale dell'Agenzia e della Direzione generale per la cooperazione, rileva preliminarmente che, dal 1° maggio 2014, in forza dell'articolo 13 del decreto-legge n. 66 del 2014, il limite massimo retributivo per i pubblici dipendenti è fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. Osserva in proposito che il prospetto allegato alla relazione tecnica prevede invece una retribuzione lorda per il direttore generale di circa 342.000 euro e di circa 270.000 euro per i dirigenti di prima fascia. Inoltre anche i dirigenti di seconda fascia assegnati all'estero riceverebbero emolumenti per somme superiori ai 240.000 euro, considerando le indennità di servizio all'estero, di richiamo e di prima assegnazione, ma non le spese di trasloco, di viaggio ed altri contributi a ristoro di spese sostenute. Ritiene, pertanto, necessario che il Governo chiarisca se i prospetti allegati alla relazione tecnica e la misura degli oneri recati dal provvedimento debbano essere rivisti alla luce dei nuovi limiti fissati per la retribuzione dei pubblici dipendenti e se le componenti indennitarie previste in caso di servizio all'estero debbano essere computate ai fini del raggiungimento dei limiti alle retribuzioni fissate a legislazione vigente.

Rileva inoltre che, in base alle norme in esame, la dotazione organica potrà essere alimentata mediante le procedure di mobilità previste a legislazione vigente, ricorrendo prioritariamente alle eccedenze determinatesi in forza dell'articolo 2 del decreto-legge n. 95 del 2012, che ha ridotto le dotazioni organiche. Ricorda che la relazione tecnica allegata a tale ultima norma affermava che dalle misure di riduzione degli uffici e delle strutture previste sarebbero derivati effetti di riduzione della spesa verificabili a consuntivo, potendo conseguentemente le previste procedure di mobilità determinare maggiori oneri per la finanza pubblica, sia pure non quantificati. Su tale aspetto reputa necessario acquisire l'avviso del Governo.

Osserva, inoltre, che la quantificazione degli oneri di personale considera, in applicazione delle norme recate dal testo, una dotazione organica di fatto di 250 dipendenti, di cui 200 reclutati in forza dell'articolo in esame e 50 eventualmente trasferiti dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo all'Agenzia in forza dell'articolo 31, comma 4. Fa presente che tali ultime unità generano posizioni soprannumerarie di cui dovrebbe essere disciplinato l'assorbimento anche al fine di chiarire se la dotazione finanziaria dell'Agenzia (o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo) sarà destinata a ridursi a seguito della loro cessazione. Ritiene che tale chiarimento risulti necessario anche considerata l'autonomia contabile dell'Agenzia, che le consentirebbe di utilizzare per altra finalità le somme eventualmente resesi disponibili all'atto della cessazione dal servizio dei singoli esperti.

Riguardo all'articolo 21, concernente il Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo, rileva di non avere osservazioni da formulare.

In ordine all'articolo 21-bis, riguardante l'Istituzione Finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo, pur rilevando il carattere facoltativo delle norme, ritiene che andrebbero acquisiti elementi informativi circa le modalità di finanziamento e le risorse utilizzate dalla

Cassa depositi e prestiti per il sostegno delle iniziative in materia di cooperazione; ciò al fine di escludere possibili effetti onerosi di carattere indiretto, tenuto conto che la Cassa può utilizzare risorse provenienti dalla raccolta postale che sono assistite dalla garanzia dello Stato.

Con riferimento agli articoli da 22 a 28, concernenti i soggetti della cooperazione allo sviluppo, rileva che, in base alla norma in esame, viene attribuito carattere non commerciale alle attività di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario svolte dai soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 25, comma 3. Poiché tale previsione appare suscettibile di ridurre le entrate fiscali, sul punto giudica necessario acquisire l'avviso del Governo.

Con riferimento alla clausola di invarianza, introdotta nell'articolo 27, ritiene che andrebbero indicati gli adempimenti suscettibili di recare oneri e che andrebbe inoltre chiarito di quali mezzi dispongano le amministrazioni interessate per farvi fronte.

Per quanto concerne l'organizzazione di contingenti di corpi civili di pace da impegnare in azioni di pace nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto, di cui all'articolo 27, comma 9, giudica necessario che sia chiarito se l'organizzazione del contingente, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 77 del 2002, implichi un coinvolgimento, anche finanziario, delle amministrazioni statali per le spese da sostenere.

Per quanto attiene all'articolo 29, riguardante il riallineamento dell'Italia agli impegni assunti in materia di cooperazione, rileva di non avere osservazioni da formulare atteso che, secondo quanto affermato dalla relazione tecnica, la norma assume una valenza programmatica.

Con riguardo all'articolo 30, commi da 1 a 4, recante abrogazioni e modifiche di disposizioni vigenti, osserva che l'attribuzione dello status di ONLUS agli enti e alle associazioni i cui statuti prevedono espressamente lo svolgimento di attività di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale appare suscettibile di recare oneri stante il trattamento fiscale di favore

spettante a dette organizzazioni. Sul punto considera necessario acquisire l'avviso del Governo.

In relazione all'articolo 30, comma 5, concernente le operazioni finanziate dalla Cassa depositi e prestiti, ritiene che andrebbero acquisite indicazioni circa l'esatta portata applicativa della norma, anche al fine di escludere che l'attività di finanziamento che sembrerebbe autorizzata per legge possa implicare una riclassificazione dell'intervento nell'ambito della pubblica amministrazione. Evidenzia, inoltre, che i fondi sui quali è disposto il cofinanziamento sono assistiti anche dalla garanzia dello Stato.

In merito all'articolo 31, recante disposizioni transitorie, fa presente di non avere osservazioni da formulare.

Per quel che concerne l'articolo 32, riguardante la copertura finanziaria, con riferimento all'utilizzo, nella misura di 2.120.000 euro per l'anno 2014, del Fondo per interventi strutturali di politica economica (capitolo 3075 – stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), giudica opportuno che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle relative risorse.

Per quanto concerne, invece, l'utilizzo, nella misura di 5.309.466 euro per l'anno 2015 e di 5.286.742 euro a decorrere dall'anno 2016, degli stanziamenti autorizzati in favore della cooperazione allo sviluppo ai sensi della tabella C allegata alla legge di stabilità per il 2014 (capitoli 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 7168, e 7169 – stato di previsione del Ministero degli affari esteri), ricorda che il Governo ha confermato, durante l'esame presso la Commissione bilancio del Senato della Repubblica, l'idoneità della copertura prevista. Tuttavia, in considerazione della natura di parte corrente degli oneri oggetto di copertura, ritiene che dovrebbe essere precisato che gli stanziamenti della tabella C dei quali si prevede l'utilizzo sono solo quelli di parte corrente, giacché, in caso contrario, si verificherebbe una dequalificazione della spesa. Inoltre, ritiene che dovrebbe essere

precisato che gli oneri valutati in 5.286.742, a decorrere dal 2016, ai sensi del comma 2, sono annuali.

Infine, con riferimento alla clausola di salvaguardia di cui al comma 3, rammenta che il Governo ha confermato, durante l'esame presso la Commissione bilancio del Senato della Repubblica, che la stessa risponde pienamente ai criteri di effettività e di automaticità di cui all'articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009, ed incide sugli stanziamenti classificati come rimodulabili in maniera compatibile con la programmazione effettuata degli interventi del programma «Cooperazione allo sviluppo», al quale la clausola si riferisce.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI si riserva di fornire i chiarimenti sulle questioni testé evidenziate dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 luglio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 20.45.

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.

Nuovo testo C. 2498 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella odierna seduta antimeridiana.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che, nella precedente seduta, il relatore aveva chiesto al rappresentante del Governo alcuni chiarimenti in relazione al provvedimento in esame.

Generoso MELILLA (SEL) chiede al rappresentante del Governo se, nella riforma disciplinata dal provvedimento in esame, la Cassa depositi e prestiti svolga, nei confronti dell'Agenzia, una funzione simile a quella svolta dallo specifico istituto finanziario nei confronti dell'analoga Agenzia francese.

Francesco CARIELLO (M5S) segnala che, come già evidenziato dal relatore nella precedente seduta, l'articolo 18 del provvedimento fissa al 25 per cento la quota a diretta gestione dell'otto per mille da destinare all'Agenzia. A tal riguardo osserva che la legge di stabilità per l'anno 2014 ha aggiunto un'ulteriore tipologia di intervento ammessa a contributo, per cui, essendo cinque le complessive tipologie di intervento, la percentuale relativa ad ognuna dovrebbe essere fissata al 20 per cento.

Il Viceministro Enrico MORANDO, con riferimento alle richieste di chiarimenti avanzate dal relatore nella precedente seduta, e a quelle formulate dai deputati testé intervenuti, nel depositare la relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato 2*), evidenzia quanto segue:

al fine di evitare duplicazioni nella gestione del fondo di cui all'articolo 8, appare necessario che la disposizione sia modificata prevedendo un solo istituto finanziario gestore e che lo stesso sia rappresentato dalla Cassa depositi e prestiti SpA;

l'articolo 10, comma 2, in materia di interventi di soccorso internazionale per emergenze umanitarie, richiama le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 90 del 2005, che prevede l'applicazione delle disposizioni di cui l'articolo

5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile;

le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 4-*bis*, che prevedono che gli stanziamenti triennali per la cooperazione allo sviluppo, individuati nella legge di bilancio, non possano subire riduzioni, e che le medesime risorse, qualora non impegnate nell'esercizio finanziario di riferimento sono riportate per intero nell'esercizio successivo, non risultano compatibili con la vigente disciplina contabile;

le spese di cui all'articolo 17, relative alla riallocazione fisica delle strutture amministrative preposte alla gestione degli interventi in materia di cooperazione allo sviluppo, come quantificate nella relazione tecnica allegata all'originario disegno di legge, tengono conto degli oneri complessivamente necessari per l'operatività della nuova sede dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;

la previsione di cui all'articolo 17, comma 8, introdotta dalla Commissione di merito, che prevede la facoltà per il Direttore dell'Agenzia di inviare all'estero, oltre che il personale in organico di cui all'articolo 19, comma 2, anche gli esperti della cooperazione di cui all'articolo 31, comma 4, concernente esperti della cooperazione, non consente di determinare in modo univoco il numero di posti in servizio all'estero ed il personale da inviare con conseguenti difficoltà applicative e possibili nuovi o maggiori oneri privi di quantificazione e copertura;

appare necessario modificare l'articolo 18, comma 2, lettera *c*), specificando che il finanziamento dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo avverrà, tra l'altro, attraverso appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

appare necessario coordinare le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 2, lettera *e*), che destinano al finanziamento dell'Agenzia italiana per la cooperazione

allo sviluppo il 25 per cento della quota complessiva delle somme a diretta gestione statale relativa all'otto per mille, con quelle del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, nonché con quelle di cui all'articolo 1, comma 206 della legge n. 147 del 2013;

alla luce delle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 66 del 2014, in vigore dal 1° maggio 2014, che fissano il limite massimo retributivo per i pubblici dipendenti in euro 240.000 euro annui, risulta necessario adeguare il prospetto allegato alla relazione tecnica per quanto concerne la retribuzione del direttore generale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 19, riducendola nella misura di 6.821 euro annui;

le 50 unità di personale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo eventualmente trasferite dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri ai sensi dell'articolo 31, comma 4, stabilizzate per effetto del decreto ministeriale 29 novembre 2011, n. 223, costituendo una categoria ad esaurimento determineranno una progressiva riduzione della dotazione finanziaria necessaria per il funzionamento dell'Agenzia stessa;

le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 4-*bis*, che prevedono che le attività di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario svolte dai soggetti iscritti nell'elenco dei soggetti della cooperazione allo sviluppo di cui al comma 3 del medesimo articolo siano da considerarsi, ai fini fiscali, attività di natura non commerciale, appaiono conformi alla legislazione vigente e non determinano, quindi, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1-*bis*, che prevedono la possibilità di ricorrere e promuovere il volontariato nell'ambito delle iniziative di cooperazione allo sviluppo, riconoscendo al personale volontario un trattamento giuridico ed economico analogo a quello previsto per i volontari del servizio civile, sono suscetti-

bili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di quantificazione e relativa copertura;

le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 9, secondo periodo, che prevedono che le organizzazioni di cui all'articolo 25 organizzino contingenti di corpi civili di pace da impegnare in specifiche azioni nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto, avverrà nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente ai sensi del decreto legislativo n. 77 del 2002, in conformità alla clausola di neutralità finanziaria di cui al successivo comma 10;

le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 4 non determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica giacché, a legislazione vigente, sono già considerate organizzazioni non lucrative di utilità sociale, gli enti e associazioni, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi prevedono espressamente attività di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale;

il fondo per interventi strutturali di politica economica del quale è previsto l'utilizzo ai sensi dell'articolo 32, comma 1, reca le necessarie disponibilità.

Osserva poi che sarebbe opportuno apportare le seguenti modifiche al testo del provvedimento:

all'articolo 21, comma 2, prevedere, nell'ambito del Comitato congiunto, l'attribuzione del diritto di voto del rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze per le questioni di competenza del ministero medesimo;

all'articolo 21-*bis*, prevedere esplicitamente il parere del Ministero dell'economia e delle finanze e specificare che le risorse proprie di cui al comma 3 siano riferite alla gestione ordinaria della Cassa depositi e prestiti SpA, coordinando conseguentemente le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 5.

Infine segnala che appare necessario precisare, all'articolo 32, comma 2, che gli

oneri valutati in 5.286.742 euro a decorrere dal 2016 presentano cadenza annuale e che gli stanziamenti della legge n. 49 del 1987, rideterminati dalla tabella C allegata alla legge di stabilità, dei quali è previsto l'utilizzo con finalità di copertura, sono solo quelli di parte corrente.

Sergio BOCCADUTRI (PD), *relatore*, all'esito dei chiarimenti resi dal rappresentante del Governo, si riserva di formulare una proposta di parere, chiedendo una breve sospensione della seduta.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 21, è ripresa alle 21.40.

Sergio BOCCADUTRI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 2498 Governo, recante Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo;

preso atto degli elementi di informazione risultanti dalla relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 nonché dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

al fine di evitare duplicazioni nella gestione del fondo di cui all'articolo 8, appare necessario che la disposizione sia modificata prevedendo un solo istituto finanziario gestore e che lo stesso sia rappresentato dalla Cassa depositi e prestiti SpA;

l'articolo 10, comma 2, in materia di interventi di soccorso internazionale per emergenze umanitarie, richiama le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 90 del 2005, che prevede l'applicazione delle disposizioni di cui l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile;

le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 4-*bis*, che prevedono che gli stanziamenti triennali per la cooperazione allo sviluppo, individuati nella legge di bilancio, non possano subire riduzioni, e che le medesime risorse, qualora non impegnate nell'esercizio finanziario di riferimento sono riportate per intero nell'esercizio successivo, non risultano compatibili con la vigente disciplina contabile;

le spese di cui all'articolo 17, relative alla riallocazione fisica delle strutture amministrative preposte alla gestione degli interventi in materia di cooperazione allo sviluppo, come quantificate nella relazione tecnica allegata all'originario disegno di legge, tengono conto degli oneri complessivamente necessari per l'operatività della nuova sede dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;

la previsione di cui all'articolo 17, comma 8, introdotta dalla Commissione di merito, che prevede la facoltà per il Direttore dell'Agenzia di inviare all'estero, oltre che il personale in organico di cui all'articolo 19, comma 2, anche gli esperti della cooperazione di cui all'articolo 31, comma 4, concernente esperti della cooperazione, non consente di determinare in modo univoco il numero di posti in servizio all'estero ed il personale da inviare con conseguenti difficoltà applicative e possibili nuovi o maggiori oneri privi di quantificazione e copertura;

appare necessario modificare l'articolo 18, comma 2, lettera *c*), specificando che il finanziamento dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo avverrà, tra l'altro, attraverso appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

rilevata la necessità di coordinare le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 2, lettera *e*), che destinano al finanziamento dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo il 25 per cento della quota complessiva delle somme a diretta gestione statale relativa all'otto per mille, con quelle del decreto del Presidente

della Repubblica n. 76 del 1998, nonché con quelle di cui all'articolo 1, comma 206 della legge n. 147 del 2013;

alla luce delle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 66 del 2014, in vigore dal 1° maggio 2014, che fissano il limite massimo retributivo per i pubblici dipendenti in euro 240.000 euro annui, risulta necessario adeguare il prospetto allegato alla relazione tecnica per quanto concerne la retribuzione del direttore generale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 19, riducendola nella misura di 6.821 euro annui;

le 50 unità di personale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo eventualmente trasferite dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri ai sensi dell'articolo 31, comma 4, stabilizzate per effetto del decreto ministeriale 29 novembre 2011, n. 223, costituendo una categoria ad esaurimento determineranno una progressiva riduzione della dotazione finanziaria necessaria per il funzionamento dell'Agenzia stessa;

all'articolo 21, comma 2, sia previsto, nell'ambito del Comitato congiunto, l'attribuzione del diritto di voto del rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze per le questioni di competenza del ministero medesimo;

all'articolo 21-*bis*, sia previsto esplicitamente il parere del Ministero dell'economia e delle finanze e sia specificato che le risorse proprie di cui al comma 3 siano riferite alla gestione ordinaria della Cassa depositi e prestiti S.p.A., coordinando conseguentemente le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 5;

le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 4-*bis*, che prevedono che le attività di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario svolte dai soggetti iscritti nell'elenco dei soggetti della cooperazione allo sviluppo di cui al comma 3 del medesimo articolo siano da considerarsi, ai fini fiscali, attività di natura

non commerciale, appaiono conformi alla legislazione vigente e non determinano, quindi, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1-bis, che prevedono la possibilità di ricorrere e promuovere il volontariato nell'ambito delle iniziative di cooperazione allo sviluppo, riconoscendo al personale volontario un trattamento giuridico ed economico analogo a quello previsto per i volontari del servizio civile, sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di quantificazione e relativa copertura;

le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 9, secondo periodo, che prevedono che le organizzazioni di cui all'articolo 25 organizzino contingenti di corpi civili di pace da impegnare in specifiche azioni nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto, avverrà nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente ai sensi del decreto legislativo n. 77 del 2002, in conformità alla clausola di neutralità finanziaria di cui al successivo comma 10;

le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 4 non determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica giacché, a legislazione vigente, sono già considerate organizzazioni non lucrative di utilità sociale, gli enti e associazioni, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi prevedono espressamente attività di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale;

il fondo per interventi strutturali di politica economica del quale è previsto l'utilizzo ai sensi dell'articolo 32, comma 1, reca le necessarie disponibilità;

appare necessario precisare, all'articolo 32, comma 2, che gli oneri valutati in 5.286.742 euro a decorrere dal 2016 presentano cadenza annuale e che gli stanziamenti della legge n. 49 del 1987, rideterminati dalla tabella C allegata alla legge di stabilità, dei quali è previsto l'utilizzo con finalità di copertura, sono solo quelli di parte corrente;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 8, comma 1, sia previsto un solo istituto gestore e che lo stesso sia rappresentato dalla Cassa depositi e prestiti;

all'articolo 12, sopprimere il comma 4-bis;

all'articolo 17, comma 8, primo periodo, sopprimere le parole: del personale di cui all'articolo 31, comma 4,;

all'articolo 18, comma 2, lettera c), sostituire le parole: in apposito capitolo con le seguenti: in appositi capitoli;

siano coordinate le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 2, lettera e), che destinano al finanziamento dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo il 25 per cento della quota complessiva delle somme a diretta gestione statale relativa all'otto per mille, con quelle del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, nonché con quelle di cui all'articolo 1, comma 206, della legge n. 147 del 2013;

all'articolo 21, comma 2, sia prevista, nell'ambito del Comitato congiunto, l'attribuzione del diritto di voto del rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze per le questioni di competenza del ministero medesimo;

all'articolo 21-bis, sia previsto esplicitamente il parere del Ministero dell'economia e delle finanze e sia specificato che le risorse proprie di cui al comma 3 siano riferite alla gestione ordinaria della Cassa depositi e prestiti SpA, coordinando conseguentemente le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 5;

all'articolo 27, sopprimere il comma 1-bis;

all'articolo 32, comma 2, sia precisato che gli oneri valutati in 5.286.742 euro a decorrere dal 2016 presentano cadenza an-

nuale e che gli stanziamenti della legge n. 49 del 1987, rideterminati dalla tabella C allegata alla legge di stabilità, dei quali è previsto l'utilizzo con finalità di copertura, sono solo quelli di parte corrente;

sia adeguata la quantificazione degli oneri di cui all'articolo 32, comma 2, riducendola nella misura di 6.821 euro annui. ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Istituzione del « Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno » e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. C. 1092-A ed emendamenti.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che la proposta di legge in esame è stata già esaminata dalla Commissione bilancio, ai fini del parere alla VII Commissione, nella seduta del 5 febbraio 2014. In tale sede la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Rileva che la Commissione di merito, nel conferire mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea, nella seduta del 25 marzo 2014, ha recepito le predette condizioni. Il provvedimento pertanto, a suo avviso, non presenta profili problematici dal punto di vista finanziario.

Ciò premesso, avverte che in data odierna l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala l'emendamento Grimoldi 4.50, che incrementa il contributo alla Biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita » di Monza di un importo pari a 2,7 milioni di euro per l'anno 2015 e a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, provvedendo al relativo onere a valere sulle disponibilità del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, che, a decorrere dal 2017, non reca le necessarie risorse. Ritiene invece che i restanti emendamenti trasmessi dall'Assemblea non presentino profili problematici sul piano finanziario.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con i rilievi formulati dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 1092-A, recante Istituzione del « Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno » e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921 e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 4.50, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori

oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 21.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi.

Atto n. 92.

**Disposizioni in materia di agricoltura sociale.
C. 303 e abb.-A**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

GABINETTO DEL MINISTRO
UFFICIO LEGISLATIVO

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ufficio del Coordinamento Legislativo
SEDE

Oggetto: atto camera 303 ed abbinati

In merito alle osservazioni avanzate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in relazione al progetto di legge in oggetto, si precisa quanto segue e si inoltra il testo, così come risulterebbe dagli emendamenti presentati il 10 luglio e sui quali il Comitato dei nove intende esprimersi favorevolmente in vista del dibattito in Assemblea, e da ulteriori emendamenti che il Relatore presenterà nella prossima seduta Comitato dei nove, per tenere in debito conto le osservazioni avanzate:

Articolo 2 e 3 l'osservazione avanzata, potrà essere superata dall'approvazione dell'emendamento della Commissione 2.100 approvato dal Comitato dei nove nella seduta del 10 luglio scorso e che all'articolo 2, comma 1, lettera c) la sostituzione delle parole: *“prestazioni e servizi terapeutici che affiancano e supportano le terapie della medicina tradizionale, finalizzati”* con le seguenti: *“prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative, finalizzate”* (a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante).

Si noti che il venire meno dell'aggettivo “terapeutici” determina la sussistenza della sola funzione di supporto e sostegno e, dunque, fa venire meno una possibile configurazione “medico-sanitaria” e, conseguentemente, la possibile determinazione di nuovi o maggiori oneri. Parimenti il venire meno della dizione “terapeutici” deve essere letta anche con riferimento alla impossibilità che il riconoscimento, di cui all'articolo 3, si possa configurare come accreditamento.

Con riferimento alle osservazioni relative all'articolo 2, comma 6, si propone la seguente riformulazione, che il relatore presenterà in sede di Comitato dei nove, nella seduta prevista per il prossimo 15 luglio, volta a sostituire il comma 6 come segue:

“6. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate, ove previsto dalla normativa di settore, in collaborazione con i servizi socio-sanitari e con gli enti pubblici competenti per territorio, i quali, nel quadro della programmazione delle proprie funzioni inerenti alle attività agricole, favoriscono processi di aggregazione tra imprese, produttori agricoli e istituzioni locali al fine di promuovere l'agricoltura sociale.”

Con tale riformulazione verrebbe dunque, meno la previsione di specifici piani triennali predisposti anche dai distretti sanitari.

Quanto all'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, relativo all'iscrizione delle imprese in un elenco ufficiale, con ulteriore emendamento, che il relatore presenterà nella medesima seduta del Comitato dei nove, si proporrà la soppressione dell'ultimo periodo, inserendo, invece, il solo compito per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di rendere pubblici i nominativi degli operatori riconosciuti.

Articolo 5

Comma 1. In relazione ai fabbricati o le porzioni di fabbricati destinati all'esercizio dell'agricoltura sociale che mantengono ovvero acquisiscono il riconoscimento della ruralità a tutti gli effetti, si precisa che, allo stato attuale, secondo una ricognizione INEA, AIAB Forum dell'agricoltura sociale, le imprese agricole che svolgono attività di agricoltura sociale sono 119, mentre le cooperative sociali agricole che svolgono tali attività sono 140. Si tratta in totale di 259 realtà (Fonte: INEA, Annuario dell'Agricoltura italiana, 2012). Si precisa altresì che tali realtà sono **già in possesso del requisito di ruralità dei fabbricati per l'esercizio delle attività agricole**. Peraltro, ai sensi dell'articolo 2 della proposta di legge rientrano nell'ambito di applicazione della nuova legge le attività comunque condotte solo da chi è già in possesso della qualifica di imprenditore agricolo e già gode pertanto dei benefici fiscali relativi ai fabbricati rurali. Si ricorda peraltro che il mancato gettito IMU per i fabbricati rurali è stato stimato anche nell'ultima legge di stabilità intorno ai 64 milioni di euro, a fronte di circa 3,9 milioni di fabbricati rurali per un'imposta media di poco più di 16,4 euro per fabbricato, anche volendo stimare, per effetto della legge in esame un incremento del numero dei fabbricati rurali titolato all'esenzione pari ad un'unità per ciascuna azienda agricola che attualmente svolge attività di agricoltura sociale si avrebbe una perdita di gettito di circa 4.000 euro.

L'eventuale perdita di gettito, derivante dall'acquisto *ex novo* del requisito di ruralità a fabbricati attualmente esclusi rappresenta quindi un'ipotesi molto circoscritta.

Lo stesso dicasi per le 2.363 fattorie didattiche che hanno avuto un accreditamento come tali (fonte Alimos, 2012) e di conseguenza contano su già su fabbricati che presentano il requisito di ruralità.

Comma 2. La dizione “*promuovono prioritariamente*”, in virtù della quale, poteva derivare la necessità di chiarire con quali azioni avrebbe provveduto l'autorità competente a tale compito e, quindi, a determinare anche con quali

risorse lo avrebbero fatto, sarà sostituita con un emendamento del relatore in corso di formalizzazione nella commissione agricoltura, con la dizione “*possono promuovere*”, comunque corroborata, quanto alle eventuali necessità finanziarie, dal richiamo alle specifiche risorse stanziare nel quadro dei programmi cofinanziati da politiche di sviluppo rurale e di coesione.

Articolo 6

Comma 2. Prioritariamente si nota che il comma prevede il richiamo alla normativa vigente in materia di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche di cui all’articolo 28 del decreto legislativo 114 del 2008. In questo caso, dalla norma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mentre essa potrebbe essere potenzialmente fonte per le amministrazioni interessate di nuove possibili entrate, attraverso la concessione di aree pubbliche destinate alla valorizzazione dei prodotti provenienti dall’agricoltura sociale.

Comma 5. Si tratta di una norma di mero indirizzo con la quale si vuole solo prevedere la definizione di requisiti e criteri per l’accesso ad agevolazioni ed interventi già previsti a legislazione vigente o che potranno essere previsti in futuro (come quelli attivabili con risorse stanziare nel quadro dei programmi cofinanziati da politiche di sviluppo rurale e di coesione). Per evitare possibili eventuali nuovi oneri, in questo caso, uno specifico emendamento del relatore che sarà formalizzato nella prossima riunione della del Comitato dei nove preciserà che comunque la norma è vincolata nei limiti previsti dalla legislazione vigente o da futuri provvedimenti normativi.

Articolo 7

Con riferimento alle eventuali spese per il funzionamento dell’Osservatorio, nel confermare che le sue funzioni potranno essere svolte nell’ambito degli ordinari stanziamenti del Ministero, la Commissione potrebbe presentare un emendamento per precisare la clausola di invarianza e quella relativa al divieto di corresponsione di emolumenti ai membri.

Ove ritenuto utile individuare comunque uno stanziamento di risorse ulteriori, si potrebbe porre il relativo onere a carico della rete rurale nazionale, programma cofinanziato dal FEASR, nei limiti di 20.000 euro all’anno, che reca le necessarie disponibilità.


Sempre con emendamento del relatore si provvederà comunque alla soppressione del comma 4, relativo al ricorso ad esperti.

Con riferimento alle osservazioni del Dipartimento Finanze, circa la possibilità che le disposizioni potrebbero comportare potenziali effetti negativi laddove gli attuali regimi agevolativi in materia di agricoltura, in termini di tassazione dei redditi, di imposte indirette e di imposte locali, dovessero essere estesi a fattispecie attualmente non agevolate, si fa presente che le disposizioni in oggetto configurano nuove attività, o comunque attività aggiuntive, destinate a produrre nuovo gettito e nuovo impiego. Inoltre, tali nuove attività vengono svolte da soggetti già esistenti e determinati, attivi in campo agricolo, portatori

di un proprio regime fiscale che non è soggetto a variazione in virtù delle disposizioni del testo.

In ogni caso, l'attivazione di servizi di agricoltura sociale sostituisce servizi in precedenza erogati da enti locali, e, di conseguenza, a completo carico della spesa pubblica, generando un beneficio di finanza pubblica. Inoltre l'attivazione di tali servizi risulta essere cofinanziata, come detto in precedenza, da fondi comunitari.

Il Capo Ufficio legislativo
(cons. Marco Caputo)



ALLEGATO 2

**Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.
Nuovo testo C. 2498 Governo, approvato dal Senato.**

**RELAZIONE TECNICA DEPOSITATA
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**

4053



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI

Roma, 15 LUG. 2014

UFFICIO IX

Prot. Nr. 59316/2014
Rif. Prot. Entrata Nr. 59196/2014
Allegati: 1
Risposta a Nota:



All'Ufficio Coordinamento Legislativo
SEDE

All'Ufficio Legislativo Economia
SEDE

All'Ufficio Legislativo Finanze
SEDE

OGGETTO: A.C. 2498 - Disegno di legge concernente: "Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo". Relazione tecnica di passaggio.

Si fa riferimento alla relazione tecnica di passaggio relativa al provvedimento indicato in oggetto.

Al riguardo, non avendo osservazioni da formulare, si restituisce la relazione tecnica positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

**Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile.
Relazione Tecnica**

Capo I**Articoli 1-3**

Le norme contenute nel Capo I prevedono interventi di natura ordinamentale che non contengono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Esse non innovano rispetto agli attuali campi di intervento della cooperazione allo sviluppo proponendo un aggiornamento degli obiettivi maggiormente rispondente all'evoluzione della normativa e delle strategie internazionali, dalle Nazioni Unite, alle altre Organizzazioni Internazionali di cui l'Italia fa parte, all'Unione Europea. L'articolo 3 modifica l'attuale denominazione del Ministero degli affari esteri in "Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale".

Capo II**Articoli 4-10**

Gli articoli del Capo II definiscono l'ambito di applicazione della cooperazione prevedendo i diversi tipi di interventi nella quale essa si sostanzia. Nel ricordare che i finanziamenti annuali da destinare alla cooperazione allo sviluppo e la loro ripartizione fra i diversi canali di intervento sono stabiliti secondo le pertinenti disposizioni recate dal bilancio dello Stato, si sottolinea come le disposizioni del Capo II non contengano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per quanto riguarda in particolare l'articolo 8 esso prevede il mantenimento in funzione del fondo rotativo per i crediti concessionali già in essere presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987 n. 49.

Capo III**Articoli 11-16**

Nessuno degli articoli del Capo III dall'11 al 16 che si occupano dell'indirizzo politico, governo e controllo della cooperazione allo sviluppo contiene nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare la previsione della delega al viceministro ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del disegno di legge non comporta alcuna deroga al limite massimo del numero di viceministri di cui all'articolo 10, comma 3 della legge n. 400/1988 né può determinare incrementi della compagine governativa stabilita dall'articolo 1, comma 376 della legge n. 244/2007.

In particolare, per l'istituzione del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS) di cui all'articolo 15 e del Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 16 non sono previsti oneri aggiuntivi. In relazione poi al Consiglio l'articolo 16 esplicita che la partecipazione non dà luogo a compensi, né rimborsi spese comunque denominati.

Capo IV**Articoli 17-21**

Le norme del Capo IV contengono la nuova architettura istituzionale della cooperazione allo sviluppo che si articola nell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS), istituita dall'articolo 17, e nella Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli affari esteri, i cui compiti sono evidenziati dall'articolo 20. L'articolo 21 disciplina il Comitato Congiunto per la cooperazione allo sviluppo, quale organo di raccordo funzionale e operativo fra Agenzia e DGCS.

L'articolo 17 prevede l'istituzione di un'Agenzia, che comporta costi per la nuova sede nonché per il suo funzionamento.

Per quanto riguarda la Sede centrale dell'Agenzia, l'ipotesi considerata più economica e con evidenti vantaggi di natura funzionale è quella che prevede la continuazione dell'utilizzo dei locali ove attualmente è situata l'Unità Tecnica Centrale della DGCS in via Contarini (immobile demaniale in comodato a titolo gratuito). Tali locali, peraltro, di superficie totale pari a 2.700 mq non sono sufficienti per le 202 unità di personale dell'Agenzia in servizio presso la sede centrale (corrispondenti all'organico complessivo di 200 dipendenti di ruolo, previsto dall'articolo 19, comma 1, cui devono essere sottratte le 28 unità ex IAO che restano nella sede secondaria di Firenze e le 20 in servizio all'estero, ed aggiunti i 50 esperti di cooperazione di cui all'articolo 31, comma 4 del disegno di legge). La soluzione più idonea e di minor costo è quella di usufruire anche di parte delle palazzine cosiddette ex Civis cedute al Ministero degli Affari Esteri anni fa, situate nella stessa area utilizzata dall'Unità Tecnica Centrale della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo e rimaste sinora inutilizzate. In tale ipotesi l'Agenzia potrebbe disporre di una superficie complessiva fino a 3.760 mq, necessaria ad assicurare i compiti di istituto con tutti i relativi servizi.

Naturalmente per poter utilizzare le palazzine ex Civis sono da prevedere interventi di ristrutturazione i cui costi ammontano sulla base delle attuali quotazioni di mercato ricavate dal prezzario dell'edilizia DEI pubblicato dalla Camera di Commercio di Roma riferite ad analoghe tipologie di ristrutturazione, a 2.000 euro al mq per un totale di euro 2.120.000 per una superficie da ristrutturare pari a 1.060 mq. Tali costi interverrebbero una tantum e consentirebbero, fra l'altro, la valorizzazione di un bene immobile demaniale al momento non utilizzato.

Una soluzione alternativa, come quella di prendere in locazione immobili privati, oltre tutto prevedibilmente distanti dalla parte di Agenzia che sarebbe ospitata nei locali che attualmente ospitano l'Unità Tecnica Centrale della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, comporterebbe oneri di gestione continuativi sicuramente superiori, oltre a non escludere costi di ristrutturazione iniziali.

Per la sede di Firenze, non si prevedono costi aggiuntivi rispetto a quelli già sostenuti dal bilancio dell'Istituto Agronomico per l'Oltremare di Firenze che il presente DDL sopprime (articolo 31, comma 6).

Per quanto riguarda gli oneri di funzionamento relative all'acquisto di beni e servizi e le spese di investimento, l'Allegato 2 dà conto degli stanziamenti assegnati per il

biennio 2015-16 alla DGCS e allo IAO. Nel medesimo allegato figura una ripartizione indicativa dei suddetti stanziamenti tra la nuova Direzione Generale di cui all'articolo 20 e l'Agenzia di cui all'articolo 17 del disegno di legge, dalla quale emerge l'invarianza di costi per quanto riguarda le suddette spese.

A conferma dell'invarianza finanziaria sotto il profilo delle spese per acquisti di beni e servizi e di investimento, si evidenzia preliminarmente che, come sopra indicato, le persone che lavoreranno nella sede di Roma della futura Agenzia saranno nel complesso 202 unità. Benché la consistenza del personale in servizio a Roma dell'Agenzia sia inferiore al numero di dipendenti attualmente in servizio alla DGCS (circa 300 unità, al netto del personale locale e del personale inviato all'estero), si ritiene di poter prudenzialmente stimare un'invarianza di costi in tale settore. Parte dello stanziamento dei summenzionati capitoli potrà infatti restare nella disponibilità del Ministero degli Affari Esteri per sopperire ai costi di funzionamento della nuova Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo di cui all'articolo 20. Per tali costi si stima, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente indicate nell'allegato 2, la spesa di 784.791 euro. Il Ministero provvederà, successivamente all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, ad inoltrare al Ministero dell'economia e delle finanze una specifica proposta di variazione compensativa di bilancio relativa alla ripartizione tra Ministero e Agenzia delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Anche per le spese di funzionamento dell'ex IAO è ragionevole stimare un'invarianza di costi rispetto a quanto risultante dal bilancio consuntivo dell'Istituto ed alla serie storica di spese relativa ad esercizi precedenti. Prudenzialmente, non si scontano i minori costi di funzionamento derivanti dalla soppressione della posizione di Direttore Generale.

Analogamente per le spese di funzionamento all'estero si è preso come parametro di riferimento il consuntivo delle spese sostenute nel 2013 dalle attuali Unità Tecniche Locali che è sostanzialmente identico al numero delle previste strutture dell'Agenzia. Per massimizzare le economie di scala, l'articolo 17, comma 7 prevede la necessità di valutare prioritariamente la sistemazione delle sedi all'estero dell'Agenzia in locali già nella disponibilità di uffici all'estero di altre amministrazioni pubbliche (in primis le rappresentanze diplomatico-consolari).

Come risulta dall'allegato 2, si prevede che l'Agenzia disponga per acquisti di beni e servizi e per investimenti di uno stanziamento pari ad euro 3.752.103 per il 2015 e euro 3.772.355 per il 2016 per un totale massimo previsto di 350 dipendenti (200 dipendenti di ruolo; 100 dipendenti a contratto all'estero ex articolo 19, comma 7 del ddl; non oltre 50 esperti ex articolo 16 della legge n. 49/1987, ex articolo 31, commi 4 e 5 del ddl). L'ammontare delle spese di funzionamento per dipendente è pertanto pari a 10.720 euro per il 2015 e a 10.778 per l'anno 2016. L'importo unitario delle spese di funzionamento della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (ivi incluse le unità tecniche locali all'estero) e dell'Istituto Agronomico per l'Oltremare è per l'anno 2014 pari a 4.742.000 per un totale di circa 430 dipendenti in servizio, con un importo unitario per dipendente pari a circa 11.000 euro. La perfetta comparabilità della spesa per acquisti di beni e servizi e per investimenti tra l'attuale situazione e quella post-riforma conferma pertanto la sostenibilità della previsione di invarianza di tali spese.

E' inoltre previsto (articolo 17, comma 9) che l'Agenzia gestisca una banca dati in cui sono contenute tutte le informazioni dei progetti di cooperazione realizzati e in corso suddivisi per tipologia di intervento e per costi sostenuti. Tale banca dati non comporta alcun costo aggiuntivo, rappresenta la continuazione di quella attualmente esistente, prevista dall'articolo 36 della legge 49/1987, nella Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, che verrebbe trasferita alla costituenda Agenzia .

L'articolo 18 prevede la disciplina di bilancio dell'Agenzia specificandone le risorse finanziarie. Tale disposizione

non contiene nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Consentendo peraltro introiti derivanti da convenzioni stipulate con amministrazioni e soggetti pubblici e privati (richiamate anche dall'articolo 17, comma 4) e da donazioni si pongono le premesse per una parziale capacità di autofinanziamento dell'Agenzia. Non si dispone di dati storici sulla possibile quantificazione di tali introiti, in quanto l'attuale disciplina di bilancio della Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo (articolo 14, legge n. 49/1987) rendeva di fatto estremamente complicato acquisire donazioni o stipulare convenzioni che prevedessero il conferimento di fondi privati alla DGCS (il meccanismo di versamento all'entrata generale dello Stato e della riassegnazione ai capitoli di bilancio della DGCS di fatto si è rivelato troppo lungo nella tempistica, rispetto alle esigenze di celerità proprie degli interventi di cooperazione all'estero). La recente riforma sulla partnership pubblico privata (articolo 14-bis della legge n. 49/1987) non è ancora di fatto operativa, non essendo ancora stato adottato il relativo decreto attuativo.

La determinazione dell'organico della nuova Agenzia come previsto dall'articolo 19 viene demandata ad un DPCM. In ogni caso lo stesso articolo 19 fissa un limite massimo di 200 unità, oltre a 100 unità di personale locale nelle sedi all'estero. Ferma restando la possibilità di trasferimento degli esperti tecnici attualmente in servizio alla DGCS alle dipendenze dell'Agenzia (art. 31, comma 4), l'Agenzia dovrà, a regime, provvedere ai compiti di carattere tecnico necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali, mediante personale dei propri ruoli, reclutato, nei limiti della dotazione organica di cui sopra e delle facoltà assunzionali, sulla base di specifiche competenze tecniche, previa individuazione dei relativi profili professionali secondo la normativa vigente.

Le risorse umane potranno essere attinte con l'inquadramento di parte del personale attualmente in servizio presso la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo e attraverso le normali procedure di mobilità di cui al Capo III del Titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'articolo 30 abroga la legge 26 ottobre 1962 n. 1612 istitutiva dell'Istituto Agronomico per l'Oltremare di Firenze e l'articolo 17, comma 13 lettera h) prevede che lo Statuto dell'Agenzia definisca le modalità di integrazione dello stesso Istituto nell'Agenzia. Ciò comporterà la soppressione del posto di Direttore Generale dello IAO e l'integrazione del restante personale attualmente in servizio presso lo IAO nel nuovo organico dell'Agenzia.

Inoltre il personale assunto localmente dall'Agenzia per attività di cooperazione svolte all'estero, nei limiti di un contingente fissato in 100 unità, aggiuntivo rispetto alla dotazione organica di personale di ruolo, usufruirà di un regime armonizzato con

quello del personale in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche e consolari ai sensi del Titolo VI del Capo II del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Tenuto conto del carattere temporaneo degli uffici all'estero dell'Agenzia si esclude espressamente, per il predetto personale, l'applicazione dell'art. 160 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che prevede, in caso di chiusura o soppressione di una sede all'estero, la riassunzione presso un altro ufficio. In tal senso anche i contratti a tempo indeterminato stipulati dall'Agenzia con il personale a contratto locale dovranno contenere una clausola risolutiva espressa per chiusura o soppressione della sede.

L'Allegato 1 specifica i singoli costi delle diverse professionalità incluse nell'organico sia metropolitano che estero.

La remunerazione del Direttore Generale è definita nei limiti di quanto accordato oggi ad un Ministro Plenipotenziario in servizio presso il Ministero degli affari esteri con funzioni di Direttore Generale.

Le remunerazioni dei 2 Dirigenti di I fascia e dei 16 Dirigenti di II fascia sono parametrize sulle remunerazioni dell'Area I, comprendente il personale dirigente dello Stato di prima e di seconda fascia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, includendovi la retribuzione di posizione e quella di risultato sulla base dei valori medi dell'analogo personale della stessa Area in servizio presso il Ministero degli affari esteri. E' previsto che 5 di questi Dirigenti di II fascia siano destinati a dirigere un numero corrispondente di strutture all'estero (il numero di titolari di strutture all'estero di livello dirigenziale rispetto ai titolari di strutture all'estero di livello non dirigenziale è analogo a quello previsto per l'Agenzia ICE). Per i Dirigenti in servizio all'estero l'Allegato 1 indica il trattamento metropolitano cui si aggiunge l'indennità per il servizio all'estero.

Tale indennità è stata parametrata su quanto attualmente accordato ai Dirigenti di II fascia del MAE in servizio all'estero. Per la stima del relativo costo, si è determinata la media dell'indennità di servizio all'estero degli 8 Paesi dove la cooperazione allo sviluppo assume maggiore rilievo in termini operativi. Il valore medio inserito in previsione (circa 145.575 euro di costo annuo) è ottenuto da tali conteggi.

Albania	133.753
Egitto	142.066
Etiopia	152.103
Kenya	150.027
Libano	173.312
Mozambico	166.768
Senegal	139.692
Tunisia	106.878
MEDIA	145.575

Nella quantificazione dei costi del personale delle aree funzionali si sono utilizzati i parametri di calcolo del Comparto Ministeri, includendo i valori medi dell'indennità di amministrazione ora erogati per l'analogo personale in servizio presso il Ministero degli affari esteri e ciò anche per il personale ora in posizione di comando presso il

MAE-DGCS che optasse per l'inserimento nella Agenzia: a questo personale ai sensi dell'articolo 19 si applicano gli stessi parametri economici del restante personale.

Anche in questo caso per le 15 III AF, destinate a dirigere un numero analogo di strutture all'estero, è stato evidenziato il trattamento economico complessivo comprensivo di quello estero. Tale trattamento corrisponde ad una media del trattamento economico all'estero percepito da corrispondente personale di III AF del MAE in 10 Paesi rappresentativi, destinatari di iniziative di cooperazione allo sviluppo. Gli importi sono analoghi a quelli percepiti dal personale esperto ex articolo 16, comma 1, lettere c) ed e) della legge n. 49/1987 che, qualora transitasse alle dipendenze dell'Agenzia potrà, in base al DM n. 223/2011, continuare ad essere assegnato presso gli uffici all'estero della nuova Agenzia.

Afghanistan	158.251
Bolivia	104.437
Egitto	103.771
Etiopia	111.143
Myanmar	133.161
Sudan	138.504
Gerusalemme	117.548
Vietnam	121.175
Marocco	82.598
Cuba	118.796
MEDIA	118.938

Nell'Allegato 1 sono inoltre stimate le spese per aumenti per situazioni di famiglia, viaggi di trasferimento, comprensivi di trasloco degli effetti personali e viaggi di congedo del personale sia dirigenziale che non dirigenziale in servizio all'estero, nonché gli oneri per provvidenze scolastiche e contributo per spese di abitazione all'estero. Le quantificazioni sono state ricavate dai dati storici e sulla base dei criteri indicati nell'Allegato 1 stesso.

Il disegno di legge (articolo 17, comma 8) rimanda espressamente alla disciplina del trattamento economico del personale del Ministero degli Affari Esteri in servizio e stabilisce in due anni il limite minimo di permanenza in servizio all'estero, con le relative conseguenze in termini di trattamento economico. Nello stesso articolo è esclusa l'applicazione dell'articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 e i relativi oneri, tipicamente afferenti alla funzione diplomatica, conseguentemente non sono stati inclusi nell'allegato 1.

Le retribuzioni dei dipendenti assunti localmente ai sensi dell'articolo 19, comma 7, sono indicati nella tabella 1 sulla base dei costi effettivi del personale ora in servizio presso le UTL, sviluppati per il contingente di 100 unità previsto. Tali costi sono già ora e resteranno in prospettiva parametrati sulle retribuzioni dei dipendenti locali delle sedi diplomatiche.

L'Allegato 1 considera anche le retribuzioni della categoria ad esaurimento degli esperti di cooperazione (articolo 16, lettere c) ed e) della legge n. 49/1987). Considerata la facoltà di opzione per l'inquadramento nell'Agenzia concessa

dall'articolo 31, comma 4 del disegno di legge, si è prudenzialmente considerato che tutte le 50 unità attualmente in servizio esercitassero detta opzione. Qualora tutto o parte di detto personale optasse per rimanere alle dipendenze della DGCS, come consentito dall'articolo 31, comma 4, il relativo stanziamento dovrà essere ripartito tra il Ministero e Agenzia di cui all'articolo 17. Considerato che tale ripartizione non può comunque aumentare il numero di dipendenti di tale categoria ad esaurimento, l'eventuale ripartizione dello stanziamento per i relativi stipendi è neutrale dal punto della finanza pubblica. Poiché detto personale manterrà il proprio status giuridico ed economico, il valore medio della retribuzioni di tali esperti è stato ricavato dalla tabella sotto indicata sulla base di una ponderazione dei tre livelli retributivi nei quali sono suddivisi i suddetti 50 esperti.

STIPENDI ESPERTI IN SERVIZIO ANNO 2014 RETRIBUZIONI FISSATE CON D.L. 223/2011								
	STIPENDIO MENSILE	STIPENDIO annuo	Numero dipendenti	INPS AMM.NE	IRAP AMM.NE	INAIL 4/000	ACC. E RIV TFR	SPESA Unitaria complessiva
I Livello	€ 5.041,54	€ 70.340,02	1	€ 19.326,10	€ 6.293,90	€ 293,36	€ 7.266,00	€ 106.460,37
I Livello con retrib. di II Livello	€ 4.622,09	€ 60.087,17	10	€ 15.832,97	€ 5.107,41	€ 240,36	€ 5.964,84	€ 87.222,64
II Livello con retrib. di II Livello	€ 3.433,59	€ 44.635,67	39	€ 11.761,78	€ 3.794,12	€ 178,55	€ 4.423,49	€ 64.794,59

Sono stati altresì considerati i costi relativi ai buoni pasto per i dipendenti dell'Agenzia. E' stato anche calcolato un costo presuntivo del collegio dei revisori dei conti che, mutuando dal costo di analogo collegio presso l'Agenzia ICE per il 2014, è stato stimato in 70.000 euro annui. Infine, relativamente alla possibilità che personale dell'Agenzia effettui brevi missioni all'estero si è quantificato tale onere nella misura di 353.994 euro sulla base dei costi effettivi relativi alle missioni effettuate nel corso del 2013 dal personale della DGCS rapportate al minor numero di persone in servizio all'Agenzia rispetto all'attuale organico DGCS (313 unità).

A regime, pertanto, il costo complessivo del personale dell'Agenzia ammonta a 20.260.369 euro, come desumibile dall'Allegato 1. Considerata l'opportunità di mantenere uno stanziamento indicativamente di 232.000 euro per spese di missione e per compensi straordinari al personale presso la nuova Direzione Generale di cui all'articolo 20, dall'Allegato 2, compilato a partire dagli stanziamenti per spese di personale assegnati alla DGCS a legislazione vigente, si desume che il maggior onere derivante dall'articolo 19 del disegno di legge è valutato 5.309.466 per l'esercizio 2015, 5.286.742 a decorrere dall'esercizio 2016. Tali maggiori oneri non computano prudenzialmente il maggiore introito fiscale derivante dalle retribuzioni del personale,

in quanto quest'ultimo potrebbe essere integralmente reclutato mediante inquadramento o mobilità di personale già dipendente da pubbliche amministrazioni. Per l'anno 2014 non si prevedono oneri di personale, in quanto l'Agenzia potrà essere effettivamente operativa solo dopo l'approvazione del disegno di legge e la successiva adozione dei regolamenti di cui all'articolo 17, comma 13, e all'articolo 19, comma 1.

La Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, sollevata da parte dei suoi compiti, affidati all'Agenzia in base all'articolo 17, assumerà una struttura più agile e meno onerosa (l'articolo 20 prevede espressamente una decurtazione di 6 uffici dirigenziali non generali, mentre l'articolo 19, comma 2, lettera b) prevede che fino a 40 dipendenti delle aree funzionali del Ministero degli Affari Esteri possano optare per l'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia). Prudenzialmente non sono stati computati risparmi da tali disposizioni, pur suscettibili di generare economie di spesa.

L'articolo 21 è di natura ordinamentale, definisce la costituzione di un Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo la cui costituzione e funzionamento non prevede nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo V

Articoli 22-28

Le norme contenute nel Capo V definiscono i soggetti pubblici e privati che partecipano alle attività di cooperazione allo sviluppo indicandone i rispettivi compiti ed ambiti di attività. Le norme che evidenziano il ruolo dei singoli soggetti interessati nelle attività di cooperazione non prevedono diversi o maggiori oneri per la finanza pubblica, oltre alle risorse già disponibili sui rispettivi bilanci per le attività in parola. Al contrario, la nuova disciplina introdotta dal comma 6 dell'art. 26, che pone a carico del soggetto interessato nelle attività di cooperazione gli obblighi previdenziali e assicurativi discendenti dai contratti con il personale cooperante (attualmente a carico del MAE conformemente al disposto degli artt. 31, comma 2 e 32, comma 2-ter della L. 49/87) comportano uno snellimento dell'attività amministrativa e una riduzione di oneri nei confronti dei privati, nonché un minore esborso (in base ai dati dell'esercizio finanziario 2013, la spesa a tale titolo a carico del capitolo 2181 è stata pari a euro 1.131.946,47). Tale risparmio non viene prudenzialmente computato come minore onere del provvedimento normativo, non trattandosi di importo stimabile con sufficiente certezza (nel regime attualmente vigente, dettato dall'articolo 32 della legge n. 49/1987, l'iniziativa di inviare cooperanti è rimessa alle organizzazioni non governative e non all'amministrazione).

Capo VI

Articoli 29-33

L'articolo 29 stabilisce il riallineamento dell'Italia agli impegni internazionali assunti in materia di cooperazione allo sviluppo come obiettivo strategico di un percorso graduale nel quale si incederà sulla base di successivi, non automatici e tanto meno obbligatori, adeguamenti degli stanziamenti destinati all'APS.

L'articolo 30 prevede l'abrogazione delle norme non compatibili e non prevede nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Anche l'articolo 31 (disposizioni transitorie)

e 33 (entrata in vigore) non comportano maggiori oneri per la finanza pubblica. Si rimanda all'analisi dei costi di personale di cui all'articolo 19 per l'analisi degli effetti finanziari del mantenimento in servizio degli esperti di cooperazione attualmente in servizio (articolo 31, comma 4). Il comma 6 dell'articolo 31 dispone la soppressione dell'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze, con la conseguente soppressione della posizione di Direttore Generale (come sopra indicato, si prevede il mantenimento di una sede secondaria dell'Agenzia a Firenze, ricondotta al rango di ufficio dirigenziale non generale).

L'articolo 32 prevede la copertura finanziaria degli oneri generati dall'articolo 17 (oneri derivanti dalla ristrutturazione della sede dell'Agenzia per il solo primo anno, pari a 2.120.000 euro, essendo stata stimata, come sopra indicato, l'invarianza delle spese per acquisti di beni e servizi per investimenti diversi dalla suddetta ristrutturazione) e dall'articolo 19 (maggiori oneri di personale, valutati 5.309.466 per l'esercizio 2015 e euro 5.286.742 a decorrere dall'esercizio 2016).

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

✱

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



15 LUG. 2014

ALLEGATO 1

Qualifica	Unità di personale	Lorido dipendente unitario	Lorido dipendente complessivo	Oneri [1]	TOTALE
Direttore Generale	1	€ 247.504	€ 247.504	€ 94.992	€ 342.496
Direttore I fascia	2	€ 206.821	€ 413.642	€ 151.080	€ 564.722
Direttore II fascia in servizio in Italia	11	€ 103.130	€ 1.134.430	€ 435.472	€ 1.570.124
Dirigente II fascia in servizio all'estero	5	€ 58.791	€ 293.955	€ 83.352	€ 377.307
Dirigente III fascia in servizio all'estero	16	€ 145.575	€ 2.329.200	€ 16.712	€ 2.345.912
Sub totale dir. fascia					
III AF in servizio in Italia	106	€ 35.741	€ 3.788.546	€ 1.454.044	€ 5.242.590
Subgenitoria	15	€ 75.566	€ 1.133.490	€ 114.587	€ 1.248.077
Indennità		€ 118.988	€ 1.784.070	€ 25.440	€ 1.809.510
Sub totale III AF	121				
II AF	56	€ 27.997	€ 1.567.852	€ 601.784	€ 2.169.636
I AF	4	€ 24.374	€ 97.495	€ 37.418	€ 134.913
Alimenti per situazione di famiglia personale in servizio estero [2]			€ 640.729		€ 640.729
Spese trasferta personale estero [3]			€ 158.650		€ 158.650
Spese viaggio personale estero [4]			€ 76.740		€ 76.740
Indennità di sistemazione [5]			€ 208.183	€ 50.380	€ 258.563
Indennità di richiamo [6]			€ 101.935	€ 24.425	€ 126.360
Provvenga: rimborsi [7]			€ 34.760		€ 34.760
Contributo spese abitazione [8]			€ 30.540		€ 30.540
Indennità vitaggi di servizio all'estero [9]			€ 22.500		€ 22.500
TOTALE	200		€ 11.657.102	€ 3.083.613	€ 14.740.715
Dipendenti locali	100	€ 14.610	€ 1.461.010		€ 1.475.620
Esportati ex art. 16 legge n. 49/1987 (categoria ad esaurimento)	50	€ 47.250	€ 2.362.500	€ 906.728	€ 3.269.228
Buoni pasto					€ 407.350
Collegio sindacale					€ 70.000
Costi brevi missioni					€ 353.994
TOTALE COSTI DI PERSONALE					€ 20.260.360

NOTE

[1] Il coefficiente di lordizzazione per il personale in servizio all'estero non comprende l'IRAP (8,5%), in quanto non dovuta; l'indennità di servizio all'estero è soggetta ad oneri previdenziali solo nella parte fiscalmente imponibile (art. 50, co. 8 TUR, combinato disposto art. 173, ultimo comma, DPR 167/1957).

[2] Per l'aggiunta di famiglia si è considerato il disposto dell'art. 173 del d.l.R. n. 18 del 1967. Si è quantificato l'onere sulla base di una ipotesi, assai ponderata, di nucleo familiare composto per tutti i dipendenti all'estero di coniuge e figlio a carico.

- [5] Ai sensi dell'art. 199 del d.P.R. n. 318 del 1967 si è conteggiato, in maniera esecutiva prudente, una indennità nella misura del 87,5% (medio fra il 75 ed il 100%) di una indennità di prima sistemazione per tre dirigenti e sette III AF.
- [6] Per i viaggi si è basati sugli artt. 181 e 190 del d.P.R. n. 318 del 1967. La posizione si basa sui valori stimati 2013 con un costo medio dei viaggi di 1.279 euro. Si è quindi ipotizzato un valore prudenziale di 30 viaggi in occasione del trasferimento (di cui uno per 10 dipendenti e due per ogni nucleo familiare) e di 30 viaggi di congedo (di cui uno per 10 dipendenti e due per ogni nucleo familiare).
- [7] Ai sensi dell'art. 275 del d.P.R. n. 318 del 1967 è stato, in maniera molto prudente, in eccesso, conteggiata una indennità pari ad 1/7 della indennità personale annua spettante a tre dirigenti ed a sette III AF basate sulle indennità compensate in rigo e e 11, compensive degli aumenti di famiglia per il nucleo teorico sulindicato. A tal'ammontare sono aggiunti oneri di 24,208€.
- [8] Si è ipotizzato per 3 dirigenti e 7 III AF una indennità di rientro computata ai sensi dell'articolo 176 del d.P.R. n. 318 del 1967. I valori unitari sono rispettivamente di € 22.281 per i dirigenti e di 9.156 per le III AF. Il coefficiente di maggiorazione previsto dal detto articolo è di 6,04 per il 2014.
- [9] Per le provvidenze scoscese si è basati sull'articolo 178 del d.P.R. n. 318 del 1967. Il dato unitario è stato calcolato sulla base dell'importo totale pagato dal MAE ai propri dipendenti nel 2013 (euro 2.056.550), diviso per il numero di dipendenti del nucleo MAE in servizio all'estero (2.809). Il dato unitario (euro 738) è stato moltiplicato per i 20 dipendenti dell'agenzia in servizio all'estero.
- [10] Per il contributo spese abilitazione di si è basati sull'articolo 178 del d.P.R. n. 318 del 1967. Il dato unitario è stato calcolato sulla base dell'importo totale pagato dal MAE ai propri dipendenti nel 2013 (euro 4.275.000), diviso per il numero di dipendenti del nucleo MAE in servizio all'estero (2.809). Il dato unitario (euro 1.527) è stato moltiplicato per i 20 dipendenti dell'agenzia in servizio all'estero.
- [11] Sulla base dei dati storici, si è ipotizzato che i direttori degli uffici all'estero, sia dirigenti che III AF, effettuino 10 giorni di viaggi di servizio all'anno restituiti con l'indennità prevista dall'articolo 186 del d.P.R. n. 318 del 1967 nella misura di 1/60 della indennità mensile.

ALLEGATO 2

CSP	DESCRIZIONE	Agencies (post riforme)					Direzione Generale post riforma	
		2015	2016	2015	2016	2015	2016	
DIREZIONE GENERALE PER LA COORDINAZIONE ALLO SVILUPPO (adunata)								
FUNZIONARIATO - Personale								
RISORSE PER IL PERSONALE IN CASO DI ASSUNZIONE PER IL PERSONALE ASSUNTO A CARATTERO ED IN CASO DI INDEGNITÀ DI UNO DEI MANDATI, ECC.								
2150		9.452.288	9.470.288	9.452.288	9.470.288	0	0	
2152		64.000	64.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
2153		2.376.713	2.387.213	2.116.713	2.127.213	200.000	200.000	
2160		1.468.000	1.468.000	1.468.000	1.468.000			
Totale spese di Personale (3)		13.360.001	13.381.501	13.070.001	13.067.501	252.000	232.000	
FUNZIONARIATO - Beni e servizi								
2181		795.794	809.234	796.234	809.234	0	0	
2184		950.000	950.000	650.000	650.000	300.000	300.000	
2185		519.000	519.000	419.000	419.000	100.000	100.000	
2186		56.000	56.000	41.000	41.000	15.000	15.000	
2188		4.791	4.791	0	0	4.791	4.791	
2189		1.304.828	1.314.178	1.008.828	1.014.178	300.000	300.000	
2190		99.477	99.477	33.477	33.477	20.000	20.000	
2191		3.228.889	3.247.689	2.989.889	2.997.689	238.791	238.791	
Totale spese per beni e servizi (4)		7.084.881	7.081.181	6.600.000	6.607.300	971.791	971.791	
Totale stanziamento								
INVESTIMENTI								
7162		112.918	113.418	92.918	93.418	20.000	20.000	
7163		300.000	300.000	275.000	275.000	25.000	25.000	
Totale (stanziamento / investimenti) (5)		412.918	413.418	367.918	368.418	45.000	45.000	
Totale (Contributo RME alla D. di Elezione)		17.444.749	17.492.519	16.427.958	16.475.108	1.015.250	1.016.791	
2100		1.904.982	1.900.108	1.904.982	1.910.108	0	0	
2201A1		1.519.816	1.519.050	1.519.816	1.519.050	0	0	
2201A2		385.145	386.048	385.145	386.048	0	0	
Contributo RME all'AGO di Elezione (6)								
126		34.396	34.396	34.396	34.396	0	0	
125		93.670	93.670	93.670	93.670	0	0	
Totale contributo		128.066	128.066	128.066	128.066	0	0	
TOTALE STANZIAMENTI PERSONALE (3+4+6)		34.150.933	34.573.627	34.718.969	34.741.627	232.000	232.000	
TOTALE STANZIAMENTI BENI E SERVIZI INVESTIMENTI (2+7+5)		4.536.842	4.557.446	3.752.101	3.772.555	704.791	704.791	